



Corte d'Appello di Firenze

**Relazione sull'Amministrazione della giustizia nel Distretto
della Corte d'Appello di Firenze per l'anno 2017.**

**La Presidente della Corte di Appello
Margherita Cassano**

Cívium íura sancta sunt

I diritti dei cittadini siano sacri

(ex duodecím tabulæ)

Premessa.

Desidero ringraziare e salutare le Autorità e gli amici che ci onorano della loro presenza.

Sento il dovere di rendere onore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che con saggezza ed equilibrio è garante dei valori di autonomia ed indipendenza della Magistratura e del quale ammiriamo il rigore morale e intellettuale a difesa dei valori costituzionali.

Un ringraziamento altrettanto sentito rivolgo al Presidente della Corte Costituzionale, prof. Paolo Grossi, che ci onora per il secondo anno della sua presenza e che costituisce per noi tutti un modello di rigore morale e intellettuale. Non posso nascondere l'emozione che provo nel parlare in presenza del Maestro che ha contribuito in maniera significativa alla mia formazione di cittadina e di giurista.

Rivolgo con commozione il mio pensiero a due Avvocati recentemente scomparsi, Valerio Valignani e Guido Puliti, che hanno onorato il Foro toscano, e non solo, con intelligente e razionale dialettica, con impegno lucido e appassionato rivolto alla tutela dei diritti e alla ricerca dei nodi più complessi dell'animo umano.

Desidero innanzitutto esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i protagonisti coesenziali della giurisdizione.

Il personale amministrativo, nonostante i vuoti di organico sempre più pesanti, continua ad assicurare un servizio ininterrotto di qualità permeato dalla disponibilità alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e delle potenzialità offerte dall'informatica giuridica e giudiziaria. Mi piace sottolineare, in proposito, la dedizione della dott.ssa Rosa Maria Rizzi, già a capo della Segreteria della Presidenza di questa Corte, che con la competenza, la dedizione e l'efficiente dinamismo dimostrati costantemente in decenni di collaborazione continua, pur essendo in pensione, a fornire all'Ufficio il suo generoso apporto.

Gli Avvocati, nell'ambito di un'ampia riflessione culturale scaturita dalla riforma dell'ordinamento forense, hanno fornito con grande impegno e generosa disponibilità un prezioso apporto per il più efficace e moderno funzionamento di taluni ambiti della giurisdizione.

I Magistrati (ricordati per ultimo, ma tutt'altro che ultimi), nonostante i vuoti di

organico e l'ormai endemica scarsità delle risorse, si sono fattivamente impegnati, con encomiabile senso etico-professionale, nell'esercizio delle loro funzioni per fornire risposte meditate e sollecite alla domanda di giustizia che proviene dalla società civile.

Anche i Magistrati onorari, interessati da una recente riforma, sono impegnati, insieme con le altre componenti della giurisdizione, in una complessa e stimolante opera di riorganizzazione.

Una menzione particolare meritano in questa sede gli appartenenti alle Associazioni dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia municipale in congedo che mantengono vivo il senso più profondo delle Istituzioni da essi testimoniato in lunghi anni di attività professionale mediante l'opera di volontariato svolta in favore di questa Corte con ammirevole e generoso spirito civico. Meritano la gratitudine non solo della Corte d'Appello, ma di tutta la collettività.

2. Collaborazione tra Magistratura, Istituzioni, Avvocatura.

Un unico sostantivo potrebbe sintetizzare l'anno appena trascorso: la collaborazione tra Magistratura, Istituzioni, Avvocatura.

La Regione Toscana ha costituito un sicuro punto di riferimento sotto diversi profili.

Sul piano delle innovazioni informatiche ha contribuito alla elaborazione e concreta realizzazione di un progetto, destinato ad avere diffusione sull'intero territorio nazionale: la trasmissione delle sentenze pronunciate, in relazione al medesimo caso, nei diversi gradi di giudizio.

Tale iniziativa persegue, tra l'altro, l'obiettivo di rendere edotto il giudice di eventuali vizi riscontrati nei gradi successivi di giudizio al fine di scongiurarne la ripetizione di eventuali errori e di promuovere, mediante l'interscambio tra giudici di merito e di legittimità, la prevedibilità e stabilità degli orientamenti giurisprudenziali quale preconditione per rendere effettivi il diritto di difesa e il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Sul piano della formazione professionale dei giovani laureati ha promosso, insieme con le tre Università toscane e la Corte d'Appello, il finanziamento di oltre cinquanta borse di studio al fine di consentire a giovani laureati in materie giuridiche di svolgere attività pratico applicative presso gli Uffici giudiziari del distretto che, a loro volta, si sono avvalsi del loro apporto per migliorare la qualità dei servizi.

Nell'ambito di un progetto europeo, il Ministero della Giustizia ha prescelto (tra gli altri) la Regione toscana e gli Uffici giudiziari del distretto per istituire i c.d.

sportelli di prossimità che hanno la funzione di attivare presso alcuni Comuni, soprattutto se geograficamente più isolati, servizi relativi anche all'ambito giudiziario in favore dei cittadini più deboli in modo da evitare i disagi degli spostamenti e da aiutarli nell'espletamento delle pratiche. In tal modo il cittadino sente più vicino lo Stato che cessa di essere un'astrazione e, all'occorrenza, diventa sostegno concreto

Ha particolare rilievo il gruppo di lavoro istituito presso l'Assessorato regionale alla sanità che è composto da Magistrati, i Rappresentanti dei dipartimenti di salute mentale del distretto, il responsabile della R.E.M.S. di Volterra, il responsabile del servizio di psichiatria del carcere di Solicciano che ha il non facile compito di individuare e, quindi, condividere le linee guida più adatte alla gestione delle persone che, affette da vizio mentale, hanno commesso un reato e, a causa della patologia accertata, sono portatrici di diversi gradi di pericolosità sociale. Si tratta di dare concreta attuazione alla riforma che, nel disporre la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha affermato il primato degli interventi terapeutici in nome del rispetto della centralità dell'individuo e ha stabilito, anche in tale ambito, i principi di proporzionalità e adeguatezza nella privazione della libertà personale nel complesso contemperamento tra esigenze di prevenzione, cura, reinserimento.

Il Comune di Firenze, a sua volta, ha fattivamente collaborato a garantire la gestione del Palazzo di giustizia in termini costantemente accorti, a promuovere, in una moderna concezione della vita sociale, all'interno di esso il decentramento di alcuni servizi, come quelli anagrafici, a razionalizzare gli spazi di parcheggio circostanti, a istituire un servizio permanente di vigilanza esterna da parte del Corpo della Polizia municipale, ad alleggerire, infine, la gravità del significato del Palazzo stesso mediante un colpo d'ala: la collocazione di pregevoli opere d'arte di giovani artisti italiani e stranieri nella consapevolezza che la bellezza è una delle forme più alte di educazione del cittadino.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche dobbiamo rendere il merito di avere coadiuvato la Conferenza permanente dei servizi nella gestione del Palazzo, mettendo a disposizione professionalità di cui il Ministero della Giustizia, al momento, non dispone, pur avendo delegato tale incumbente ai Presidenti di Corte d'Appello che sono costretti a compiti del tutto estranei alla loro preparazione e formazione.

Seguendo il filo conduttore della parola collaborazione che nel distretto sta gradualmente diventando un'incoraggiante realtà mi piace fare un rapido accenno ad altre esperienze che hanno un significato.

E' stato sottoscritto dalla Corte d'Appello, dalla Procura Generale, dal Tribunale di Firenze, dall'Ordine distrettuale degli Avvocati un Protocollo contenente regole

condivise dagli appartenenti ai vari Ordini professionali in vista dell'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio in modo da favorire una selezione qualificata, prodromica ad apporti scientificamente elevati. Questo risultato è merito soprattutto della Presidente Rizzo che con entusiasmo e determinazione ha coordinato i lavori consentendo il raggiungimento di un risultato tanto nuovo quanto importante.

L'approvazione dei Protocolli relativi alla gestione delle udienze civili e penali, alla istituzione dei *Front office* civili e penali, alla restituzione dei fascicoli di parte delle cause civili, alla liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato è stata resa possibile dall'ammirevole spirito innovativo e collaborativo dell'Avvocatura che si è fattivamente nel promuovere un servizio giudiziario più moderno e rispondente alle nuove esigenze sociali nella consapevolezza che esso, pur nel rispetto dei diversi ruoli, è il frutto del lavoro congiunto delle due categorie professionali, ispirato dalla volontà di dare concreta attuazione ai valori fondamentali sanciti dalla Costituzione a partire dal principio di uguaglianza e dal diritto di difesa.

Tra gli eventi che hanno segnato un significativo passo in avanti nell'aprire nuovi orizzonti alla giustizia si colloca senz'altro la giornata europea della giustizia civile dello scorso 25 ottobre, sapientemente organizzata dal Presidente Vicario della Corte, Maurizio Barbarisi, che ha visto come protagonisti gli studenti delle ultime classi superiori e dell'Università, impegnati nel porre a Magistrati, Avvocati, Professori universitari domande sulla costituzione e sulla giustizia. E' stato un incontro stimolante non solo per i giovani, ma per tutti noi che vogliamo e dobbiamo ripeterlo nella convinzione che il senso più profondo della democrazia consiste nella conoscenza più ampia possibile degli ordinamenti che regolano la vita associata e nella capacità di ascoltare e rispettare l'altro

3. Le riforme processuali più recenti in ambito penale.

3.1. La modifica dell'art. 603 c.p.p. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103.

L'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto un comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p.. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è stata concepita dal legislatore del 1998, in aderenza ai criteri direttivi della legge delega del 1987 (art. 2/94), come istituto di carattere residuale ed "eccezionale" (cfr. in tal senso Sez. U., n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni).

Essa è subordinata alla richiesta di parte e disposta solo se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, con riguardo alla riassunzione di prove già acquisite o all'assunzione di prove preesistenti e conosciute (art. 603, comma 1, c.p.p.).

E' ugualmente subordinata alla richiesta di parte, ma in questo caso soggetta al solo limite di manifesta superfluità o irrilevanza, con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (art. 603, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 495, comma 1, e 190, comma 1, c.p.p.).

E', infine, espressione di un potere officioso del giudice di appello, analogo a quello del giudice di primo grado (art. 507 c.p.p.), nel caso di valutazione di assoluta necessità ai fini della decisione (art. 603, comma 3, c.p.p.).

Prima della novella, la disciplina non prendeva in considerazione l'ipotesi in cui il giudice d'appello interpreti le risultanze di prove dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado. In proposito le Sezioni Unite, con una recente decisione, hanno affermato che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice d'appello, pur senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. (Sez. U., n. 27620 del 26/04/2016).

Hanno, invece, osservato che a diverse conclusioni deve giungersi nell'ipotesi inversa. Infatti, nel contesto di un modello accusatorio ispirato ai principi fondamentali di oralità della prova, immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e alla dialettica delle parti nella formazione della prova, il giudice d'appello può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto che nel giudizio d'appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado. Tale principio si salda con altri valori sottesi al processo penale:

-il dovere di motivazione "rafforzata che incombe sul giudice d'appello che affermi la responsabilità dell'imputati già prosciolti in primo grado (Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino);

-il rispetto del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", inserito nella comma 1 dell'art. 533 c.p.p. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46), atteso che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza;

-l'esistenza di limiti alla *reformatio in pejus*.

Sulla base di tali premesse le Sezioni Unite hanno ricondotto all'interno della previsione regolata dal comma 3 dell'art. 603 c.p.p. (rinnovazione "assolutamente necessaria") l'assunzione di prove dichiarative su cui si è fondata la decisione assolutoria di primo grado appellata dal pubblico ministero.

In questo contesto ricostruttivo, il legislatore ha ritenuto di disciplinare espressamente, mediante l'inserimento del comma 3-bis, il caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", stabilendo che, in tale ipotesi, il giudice "deve" disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La novella normativa sta dando luoghi a delicati problemi interpretativi in ordine ai quali sarebbe urgente e opportuno l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, attesa la speciale importanza della questione e le sue ricadute applicative sul giudizio d'appello. Allo stato, infatti, risulta fissata per l'udienza del 21 dicembre 2017 dinanzi alle Sezioni Unite soltanto la seguente: questione se il giudice d'appello possa pervenire ad un giudizio assolutorio sulla base delle medesime prove dichiarative che avevano giustificato la pronuncia di condanna da parte del giudice di primo grado senza prima procedere alla nuova assunzione delle prove stesse.

Il tenore letterale dell'art. 603, comma 3 bis, c.p.p. che impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in presenza di appello del pubblico ministero "contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" sta inducendo una parte della giurisprudenza di merito a ritenere che in appello debbano essere nuovamente assunte tutte le prove dichiarative in presenza di un'assoluzione fondata in primo grado sulla valutazione delle prove dichiarative a prescindere dalla loro maggiore o minore incidenza sull'intero sviluppo logico-argomentativo della motivazione della decisione impugnata. Tale opzione esegetica, oltre che con argomenti di tipo testuale che escludono qualsiasi discrezionalità del giudice d'appello ("il giudice deve"), è fondata sul rilievo che anche prove dichiarative di minore pregnanza probatoria possono assumere nuova e decisiva importanza, ai fini della riforma della sentenza di primo grado, in presenza della nuova assunzione delle prove ritenute decisive dal primo giudice. Si può, peraltro, obiettare che il legislatore ha inserito il comma 3 bis all'interno dell'art. 603 c.p.p. che, per il resto, non è stato modificato e che, quindi, occorre fornire un'interpretazione della novella legislativa che non contrasti con le disposizioni contenute nelle disposizioni precedenti che, come detto, fissano una precisa gradualità nella rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. E', inoltre, incontestabile che la valorizzazione del mero dato letterale del comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. determina un'automatica dilatazione dei tempi del processo d'appello che mal si concilia con i principi di razionalità e di economia processuale che permeano l'intero sistema processuale nella prospettiva della ragionevole durata del processo. Occorre, tra l'altro, tenere presente che la riapertura dell'istruttoria dibattimentale comporta per la difesa il pieno esercizio del diritto alla controprova sancito dall'art. 495 c.p.p.

A tale orientamento se ne contrappone un altro che, privilegiando la lettura logico-sistemica sia dell'intero art. 603 c.p.p. che del combinato disposto degli artt. 603, 581, lett. d), 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ritiene che il comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. debba essere inquadrato nel più ampio contesto dei tre commi che lo precedono e che, pertanto, anche rispetto all'ipotesi in esso considerata, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale conservi il suo carattere residuale ed "eccezionale" e, in presenza di un'impugnazione del pubblico ministero ammissibile sia "intrinsecamente"

che estrinsecamente" (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli), sia giustificata solo se il giudice d'appello intenda procedere alla nuova assunzione delle prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ai fini della pronuncia assolutoria. Tale opzione esegetica valorizza, quindi, l'attenta ricerca delle reale *ratio decidendi* della sentenza di primo grado e riserva la riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai soli casi in cui, in base ad un giudizio prognostico, il giudice d'appello ritenga che la nuova assunzione di alcune prove dichiarative consenta di pervenire ad un diverso epilogo decisorio nel rispetto della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3.2. La stretta correlazione tra motivazione della sentenza (art. 546 c.p.p.) e specificità dell'impugnazione (art. 581, lett. d., c.p.p.): le modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

3.2.1.L'intervento riformatore si è mosso in una duplice direzione: da un lato è stata prevista la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito che si accorda con l'onere di specificità dei motivi d'impugnazione; dall'altro, si è intervenuti sui requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione che vengono resi coerenti con tale modello.

In particolare, l'art. 1, comma 52, della legge 27 giugno 2017, n. 103 ha introdotto una modifica radicale dell'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., disponendo che la sentenza debba contenere "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie", con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533 e delle misure di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

Si sottolinea, quindi, il necessario parallelismo esistente fra motivazione della sentenza e motivi d'impugnazione e, per entrambi, si richiede un pari rigore logico-argomentativo.

In tale prospettiva il legislatore ha novellato anche l'art. 581, lett. d), c.p.p., prevedendo, a pena di inammissibilità, che l'enunciazione dei vari requisiti sia specifica, richiedendo l'enunciazione specifica anche delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione, disponendo, infine, che l'enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle istruttorie.

In tal modo viene sottolineata l'intima correlazione esistente tra completezza e correttezza delle motivazione e onere di specificità dei motivi che presuppone una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza

impugnata, miri a incrinarne il fondamento logico-giuridico con espressa e motivata censura.

La novella legislativa ha stimolato questa Corte ad assumere due iniziative che si collocano nel solco delle recenti delibere consiliari sul tema.

3.2.2. Innanzitutto è stata formalizzata nelle tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017-2019 la creazione di una stabile struttura deputata all'esame preliminare delle impugnazioni penali.

L'esame preliminare è un metodo di organizzazione del lavoro che, in presenza di un'impugnazione ammissibile, garantisce la razionale gestione delle pendenze e delle sopravvenienze.

Rispetto agli affari pendenti rappresenta uno strumento per: a) effettuare la doverosa ricognizione della quantità e qualità dei processi in attesa di fissazione e di trattazione; b) favorire la doverosa programmazione del lavoro sia in campo civile che penale; c) scongiurare il rischio di stasi di processi aventi ad oggetto questioni civili di particolare rilievo o reati espressivi di particolare allarme sociale; d) operare, nel settore penale, la cernita tra i processi relativi a reati in cui è maturata la prescrizione e, in quanto tali, suscettibili di definizione in forme semplificate e reati che meritano la tempestiva celebrazione.

Con riguardo alle sopravvenienze serve per: a) avere piena e tempestiva contezza della qualità del lavoro; b) consentire ai presidenti di sezione di formare razionalmente i ruoli, tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dalla legge o fissati nei provvedimenti tabellari e della diversa complessità degli affari in base a criteri di misurazione ponderale alla stregua di parametri predeterminati; c) individuare, in campo penale, i processi in cui è prossima la maturazione dei termini di prescrizione dei reati, la scadenza dei termini di custodia cautelare nei processi a carico di imputati sottoposti a misure privative della libertà personale; d) selezionare i processi riguardanti questioni giuridiche identiche ai fini di udienze monotematiche e in vista di una maggiore conoscibilità, stabilità e prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali e di una maggiore produttività; e) individuare problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali in vista di un'elaborazione giurisprudenziale che sia espressione di un esame completo e approfondito dei diversi profili implicati; f) intercettare immediatamente le impugnazioni proposte in forme non corrette; g) avere contezza dei vizi processuali o motivazionali che hanno dato luogo ad annullamenti con rinvio disposti dalla Corte di Cassazione per evitare il loro reiterarsi; h) consentire la sollecita trattazione dei processi in cui la celebrazione del nuovo giudizio d'appello sia conseguenza di una sentenza di annullamento pronunciata dal giudice di legittimità; i) selezionare, in campo penale, le impugnazioni relative al solo trattamento sanzionatorio che, in quanto riguardanti un perimetro cognitivo circoscritto, consentono la trattazione alla

medesima udienza di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo; l) individuare i processi che, per il loro rilievo o la loro risonanza, impongono particolari misure organizzative da parte del Capo dell'Ufficio giudiziario di concerto con il Presidente della Sezione incaricata tabellarmente della trattazione del processo; m) permettere l'adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvertiti i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

3.2.3. Per facilitare l'attività di esame preliminare delle impugnazioni di cui si è già detto al paragrafo che precede, la Dirigenza giudiziaria e amministrativa della Corte d'Appello, nell'ambito di uno stretto coordinamento con la DGSIA e d'intesa con il personale che, all'esito di apposite riunioni, ha manifestato il proprio interesse alle innovazioni e alle sperimentazioni informatiche volte a razionalizzare le metodologie di lavoro anche nella prospettiva del processo penale telematico, ha provveduto a:

- incrementare, con l'ausilio del personale addetto al Registro generale e con l'apporto di uno specifico gruppo di lavoro, di cui si dirà anche oltre (gruppo incaricato parallelamente di seguire la sperimentazione della nuova versione di "Atti e documenti" del SICP in cui la DGSIA ha coinvolto questa Corte d'Appello come Corte "pilota"), l'uso del SICP e inserire in maniera completa tutti i dati informativi previsti dal programma, in modo da creare una banca dati attendibile da utilizzare anche per la stesura dei decreti di citazione a giudizio, per la redazione dei verbali di udienza informatizzati e per le successive attività post-dibattimentali;

- predisporre le copertine informatiche dei fascicoli processuali - in precedenza compilate manualmente con intuibile dispendio di tempo - in modo da assicurare il trasferimento informatico dei dati già inseriti dalle cancellerie di primo grado, da scongiurare inutili duplicazioni di attività e riservare le attività del personale amministrativo addetto al Registro generale solo all'inserimento dei dati nuovi, strettamente correlati al giudizio d'appello e accelerare gli adempimenti connessi all'iscrizione del fascicolo processuale;

- implementare le annotazioni informatiche relative alle misure cautelari personali, alla data della loro applicazione, della loro eventuale modifica, alla scadenza dei termini di fase e dei termini complessivi;

- rendere complete e attendibili tutte le informazioni sui titoli di reato per cui è intervenuta condanna in primo grado o ai quali si riferisce l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato;

- sperimentare la possibilità di recuperare i capi d'imputazione contenuti in "Atti e documenti", versione attuale, al fine di predisporre i decreti di citazione a giudizio con riserva di verificare, non appena rilasciata, la nuova versione del programma in virtù

del ruolo di Corte d'Appello "pilota" per il giudizio di secondo grado affidato dalla D.G.S.I.A.

3.2.4.In secondo luogo, ha stimolato un rinnovato impegno della Corte d'Appello sul tema della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado.

Relativamente al primo profilo si è convenuto di avviare un laboratorio distrettuale sulla motivazione dei provvedimenti di primo grado aperto alla partecipazione di tutti i magistrati (togati e onorari) del distretto toscano.

Il laboratorio, che vuole dare attuazione alla risoluzione consiliare del 5 luglio 2017 e costituisce la naturale prosecuzione del lavoro svolto dai magistrati della Corte d'appello sulla motivazione civile e penale della sentenza di secondo grado, si propone, dopo una prima fase ricognitiva, di avviare una riflessione organica sulla struttura dei provvedimenti giudiziari, sulla loro organizzazione logica, sulle tecniche di redazione ispirate ai principi di sinteticità, completezza, chiarezza del linguaggio, oggetto di plurime raccomandazioni anche a livello europeo.

Lo sviluppo del progetto è graduale.

Comprende, infatti, una prima fase volta a coinvolgere e sensibilizzare sull'argomento tutti i magistrati (togati ed onorari) del distretto mediante la compilazione di un questionario predisposto in collaborazione con l'Università degli studi di Bologna.

A tale prima fase, già conclusa, è seguita la seconda, consistente nell'invito rivolto ai Presidenti dei Tribunali del distretto a designare, previo interpello, i referenti (civili e penali) che presso ciascuna sede possano seguire i costituendi gruppi di lavoro distinti per settori di attività (civile, penale, lavoro, minorile, sorveglianza) allo scopo di concordare alcune linee guida di carattere generale sulla struttura logico-argomentativa dei provvedimenti, tenendo conto dei diversi ambiti giurisdizionali e delle loro specificità.

Alla designazione dei referenti locali farà seguito una riunione in sede distrettuale con i formatori decentrati, l'Università di Bologna, il Presidente titolare e il Presidente Vicario della Corte, i Presidenti dei Tribunali per illustrare ulteriormente le finalità della iniziativa e concordare le scansioni temporali del lavoro.

Seguiranno, quindi, i laboratori di autoformazione presso i singoli Tribunali, dove i referenti designati, sotto la vigilanza dei Presidenti, promuoveranno il più ampio confronto fra tutti i magistrati e, raccolti i vari contributi, proporranno documenti di sintesi che, all'esito delle assemblee nei singoli Tribunali, saranno successivamente esaminati e discussi in sede distrettuale sotto il coordinamento dei componenti della struttura territoriale della Scuola della magistratura per verificare la sussistenza dei presupposti per l'elaborazione e condivisione di linee guida di carattere generale.

Parallelamente analoghi laboratori di autoformazione - anch'essi aperti alla partecipazione dei magistrati requirenti e dei v.p.o. - si svolgeranno, su impulso della

struttura territoriale della Scuola della magistratura e del Procuratore generale, presso i singoli Uffici di Procura e avranno ad oggetto le tecniche di redazione dei capi d'imputazione.

Alle attività sinora descritte farà, infine, seguito un confronto con l'avvocatura al fine di promuovere un percorso di collaborazione teso alla condivisione di una comune cultura della legalità e ad un miglioramento della reciproca intelligenza degli atti processuali.

3.2.5. Sul versante della motivazione delle decisioni di secondo grado sin dal maggio 2016 è stato istituito presso la Corte d'Appello di Firenze un gruppo di lavoro sulla motivazione dei provvedimenti civili e penali con l'intento di individuare un modello di provvedimento decisionale della Corte che riesca a coniugare i criteri di necessaria sinteticità, completezza e chiarezza espositiva, e consenta, da un lato, ai magistrati un lavoro più agile, pur nel rispetto dell'obbligo di completezza ed esaustività della motivazione e consenta agli altri operatori del diritto cui è naturalmente destinato il provvedimento, una parallela identica agilità di lettura del documento, utile per individuare rapidamente e senza equivoci l'effettivo contenuto decisorio ed i suoi passaggi motivazionali.

Il gruppo di lavoro si è articolato in due sottogruppi che, dopo un'ampia ricognizione delle problematiche, hanno sviluppato bozze di proposta di protocollo sulla redazione delle motivazioni dei provvedimenti della Corte d'Appello da condividere con i Colleghi delle sezioni civili e penali e ciò al fine di ottimizzare le risorse destinate alla scrittura e nel contempo sostenere la qualità e la resistenza dei provvedimenti. Quale ulteriore obiettivo è stato individuato il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati toscani per quanto concerne gli atti di loro competenza in vista della elaborazione di un ulteriore protocollo sul modello di quello già stilato dalla Corte di Cassazione con il Consiglio Nazionale forense.

Tra le prime indicazioni subito emerse vi è stata quella di stabilire dei principi ispiratori della buona motivazione tra cui:

- il principio di concretezza;
- il principio di autosufficienza;
- il principio della struttura funzionale del testo allo scopo;
- il principio di essenzialità e sinteticità (nel senso che il provvedimento deve raggiungere l'equilibrio tra la necessità di contenere quanto necessario alla definizione del processo, ma anche la necessità di far a meno del superfluo);
- il principio di motivazione estesa al perimetro delineato dalla decisione; là ove si spinge la decisione, là vi deve essere la motivazione a supporto; la motivazione non deve esorbitare dalla decisione, la motivazione non deve essere lacunosa rispetto a quanto deciso.

L'incidenza di una motivazione succinta, ma esaustiva delle ragioni fatte valere dalle parti sulla rapidità della definizione del giudizio è palese e non può che influire positivamente sulla durata del processo. Le linee guida sono, infatti, volte a tracciare una linea di demarcazione tra ciò che utile ai fini della decisione e ciò che non lo è, tra ciò che è essenziale e indefettibile e ciò che non si prospetta tale. Il documento precettivo sotto forma di protocollo (che sarà oggetto di discussione generalizzata e di approvazione finale da parte di tutti i Consiglieri della Corte) assolve, dunque, al compito di chiarire in linea di massima ciò che nella decisione non può essere omesso (e di converso ciò che può essere tralasciato o anche solo accennato), quale l'equilibrio tra forma e contenuto (a prescindere dalla esattezza delle questioni di fatto e di diritto esposte) e l'essenzialità e la superfluità argomentativa.

La regolamentazione della sentenza, non più lasciata all'estro del singolo magistrato, ma suggerita dalla maggioranza di essi, - frutto dunque anche di un'autocritica della categoria -, è poi (anche strumentalmente) volta, a livello progettuale, a ottenere analoga sinteticità ed esaustività negli atti dei difensori nell'ottica della celerità dei giudizi, essendo anche in questo caso indubitabile che la riduzione in poche e ben costruite pagine di atti introduttivi o memorie consente la razionalizzazione dei tempi di studio.

3.3. Sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il capo II della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Scopo della nuova disciplina - ispirata alla *probation* di tipo anglosassone - è quello di estendere l'istituto, tipico del processo minorile (d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448), anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minore gravità.

I commi 2 e 3 dell'art. 3 individuano i contenuti della messa alla prova. L'applicazione della misura comporta: a) condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; b) ove, possibile, misure risarcitorie del danno; c) l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comprendere attività di volontariato sociale, l'osservanza di prescrizioni nei rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, movimento, frequentazione di determinati locali; d) la prestazione di lavoro di pubblica utilità.

L'attività lavorativa presenta le seguenti caratteristiche: a) prestazione non retribuita; b) prestazione da determinare tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato; c) prestazione della durata di minimo dieci giorni, anche non continuativi; prestazione da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni o *onlus*, ma anche presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionale;

e) prestazione la cui durata giornaliera non può superare le otto ore; f) prestazione da svolgere con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'imputato.

Nelle vigenti previsioni in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero relative ad analoghe fattispecie emerge che il legislatore si è costantemente orientato nel subordinare l'applicabilità di questa tipologia di sanzione al consenso, esplicito o implicito dell'interessato.

Il nuovo articolo 168-ter c.p. disciplina gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che: a) durante la prova (comma 1), la sospensione del corso della prescrizione relativamente al solo imputato ammesso alla prova e non anche ai concorrenti nel reato; b) in caso di esito positivo della prova, l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

In una dimensione processuale occorre rilevare che all'istanza scritta (proposta dall'imputato o in forma orale o in forma scritta, personalmente o a mezzo di procuratore speciale) sia allegato un programma di trattamento che l'imputato elabora d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna oppure - ove l'elaborazione del programma non sia stata possibile - la domanda dell'imputato di elaborazione del programma stesso.

Dopo la richiesta di programma presentata dall'imputato al competente UEPE, il medesimo ufficio, sulla base di indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento in ordine al quale deve acquisire il consenso dell'interessato, nonché l'adesione dell'ente o soggetto presso cui questi sarà chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità. Indagine e programma sono trasmessi al giudice con le considerazioni dell'ufficio.

L'art. 464 septies c.p.p. disciplina l'esito della messa alla prova, stabilendo che, acquisita la relazione finale degli uffici, il giudice, se l'esito è positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. A tale fine il giudice deve tenere conto, oltre che del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni impartite.

Tanto premesso occorre sottolineare che obiettivi e sempre più evidenti limiti alla concreta operatività dell'istituto sono da ravvisare nei seguenti fattori:

-il sottodimensionamento degli uffici dell'esecuzione penale esterna, cui spettano compiti particolarmente gravosi che si sostanziano nell'impulso all'attività del giudice e nel controllo durante lo svolgimento della prova e consistono nella predisposizione del programma di trattamento, nello svolgimento delle indagini socio-familiari, nelle periodiche informative (ogni tre mesi) al giudice sull'attività svolta, sui comportamenti dell'imputato, nonché nella formulazione di eventuali proposte di modifica al programma e, in caso di reiterata trasgressione, della revoca della sospensione;

-la complessità della procedure di stipula, con gli enti interessati, delle convenzioni regolate dall'art. 54, comma 6, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dal D.M. 26 marzo 2001;

-gli oneri derivanti da un sistema di controlli effettivi sul rispetto degli obblighi collegato alla prestazione del lavoro; in un'epoca di profonda crisi economica e di tagli orizzontali alle risorse della Pubblica Amministrazione, l'aggravio dei costi risulta di difficile realizzazione;

-la difficile compatibilità dei complessi adempimenti burocratici gravanti sugli enti con la dimensione medio-piccola della maggior parte di essi, privi di strutture amministrative in grado di sostenerne il peso con conseguente progressiva riduzione degli enti e delle associazioni disponibili alla stipula delle convenzioni;

-l'inconciliabilità delle prescrizioni imposte dall'INAIL agli enti e alle associazioni che accolgano l'imputato con le caratteristiche del rito speciale che si connota come una vera e propria sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo (il lavoro di pubblica utilità) agli imputati che ne facciano richiesta, sanzione scontata, sotto le mentite spoglie della "messa alla prova", in sede processuale anziché in sede esecutiva.

Sussiste, quindi, il concreto pericolo che si svuoti progressivamente di significato un istituto che riveste oggi un ruolo non marginale nel panorama ordinamentale, risiedendo la sua *ratio* nell'attuazione di un indirizzo di politica criminale che, rendendo il condannato partecipe di un progetto fondato sui valori di solidarietà sociale, mira ad esaltare, in massimo grado, la generale valenza pedagogica e risocializzante che l'elemento "lavoro" è in grado di esplicitare nei confronti degli autori dei fatti criminosi.

Tutti i profili critici sinora illustrati sono alla base del tavolo tecnico costituito dalla Corte d'Appello, dalla Procura generale, dagli Ordini forensi distrettuali, dalle Camere Penali, dall'Inail, dall'UEPE, avviato con l'intento di dare una risposta alle varie problematiche e di assicurare la perdurante applicabilità di un istituto dalle grandi potenzialità. Le attività del tavolo tecnico sono state recepite anche in un documento predisposto dal Coordinamento delle Camere penali sottoposto all'attenzione dei competenti organismi ministeriali anche in vista di eventuali correttivi legislativi.

3.4.L'art. 131 bis c.p. in tema di particolare tenuità del fatto.

L'istituto, anch'esso dotato di forti potenzialità, trova oggettivi limiti applicativi nel complesso meccanismo procedurale previsto dall'art. 411, comma 2, c.p.p.

3.4.1. Il legislatore, infatti, non ha inquadrato il nuovo istituto nell'ambito della cornice normativa delineata dagli artt. 408 cod. proc. pen. e 125 disp. att. cod. proc. pen., bensì ha introdotto uno speciale regime applicativo, regolato dal nuovo comma 1 bis dell'art. 411 cod. proc. pen. che ha dato luogo a molti dubbi interpretativi, in buona parte collegati al significato della partecipazione del soggetto coinvolti (parte

offesa e persona sottoposta ad indagini cui deve essere dato avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto).

La richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto è formulata dal pubblico ministero quando gli altri motivi di archiviazione sono esclusi e l'unico alternativa possibile sarebbe l'esercizio dell'azione penale. Il provvedimento di archiviazione, infatti, pur non potendo avere una piena efficacia accertativa della responsabilità, presuppone in ogni caso l'accertamento di un *quantum* di responsabilità dell'indagato, sia pure *rebus sic stantibus*, non apparendo condivisibile, alla luce del fondamentale principio di legalità, l'affermazione, sia pure isolata, che del fatto tenue <<deve essere disposta l'archiviazione a prescindere da un accertamento di responsabilità>> (Sez. 5, n. 5800 del 2 luglio 2015, dep. 11 febbraio 2016).

In tale contesto l'opposizione della persona sottoposta alle indagini alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto rappresenta lo strumento per scongiurare il rischio, a fronte di indagini incomplete, di affrettate archiviazioni per tenuità di fatti semmai insussistenti, e per ottenere una formula di archiviazione più favorevole che, da un lato, non comporti conseguenze in ambito civile ed amministrativo ai sensi dell'art. 651 bis cod. proc. pen. (efficacia del giudicato di tenuità nei giudizi civili e amministrativi) e, dall'altro, eviti la prevista iscrizione nel certificato del casellario giudiziario, iscrizione a sua volta che mal si armonizza con il chiaro disposto letterale dell'art. 2 lett. f) d.P.R. n. 313 del 2002 contenente il riferimento ai soli <<provvedimenti definitivi>>.

3.4.2.E', poi, da segnalare che, a fronte dell'inedito potere d'intervento dell'indagato, sia pure non ostativo, e della possibilità di opposizione alla pronuncia di proscioglimento pre-dibattimentale, la novella nulla stabilisce rispetto alla sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, suscettibile di adozione all'esito di udienza preliminare in ragione delle ampie ipotesi di proscioglimento contemplate dall'art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21409 del 12 febbraio 2016, dep. 23 maggio 2016), nonostante che essa abbia una certa valenza dimostrativa dell'accadimento storico, della sua commissione da parte dell'imputato e della sua illiceità (Sez. U., n. 13682 del 25 febbraio 2016, dep. 6 aprile 2016), basata, però, su apporti di natura probatoria formatosi al di fuori del contesto delineato dall'art. 111, comma 4, Cost.

3.4.3.Il proscioglimento pre-dibattimentale è, a sua volta, subordinato al consenso dell'imputato, attesa la necessità di uniformazione della disciplina di tutti i proscioglimenti pre-dibattimentali.

La scelta legislativa di non modificare l'art. 129 cod. proc. pen. pone, a sua volta, dubbi circa la possibilità di pronunciare *ex officio* il proscioglimento per particolare tenuità del fatto in alcuni riti speciali e nei giudizi d'impugnazione. Mentre l'art. 129 cod. proc. pen. è espressamente richiamato dall'art. 444 cod. proc. pen., è

controversa la legittimazione del giudice investito della richiesta di decreto penale ad adottare immediatamente d'ufficio una declaratoria di non punibilità.

3.4.4. Nel giudizio d'appello, nel rispetto dei limiti del *devolutum*, il giudice può pronunciare la nuova causa di non punibilità nel solo caso in cui la questione della responsabilità formi oggetto dei motivi d'impugnazione, pur con il limite decisorio del divieto di *reformatio in peius* quando l'imputato sia il solo appellante.

3.4.5. Devono essere, altresì, segnalati i negativi effetti scaturenti dalla mancata modifica dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen.: ciò comporta che il danneggiato continui a coltivare la domanda civile nel processo penale e non attivi, prima dell'inoppugnabilità della sentenza penale, l'azione risarcitoria nella sede propria.

3.4.6. Il mancato coordinamento con l'art. 653 cod. proc. pen. comporta che il giudicato sulla particolare tenuità del fatto non abbia alcuna efficacia nei procedimenti disciplinari davanti alle pubblica autorità: si tratta di un evidente limiti della disciplina che ostacola una pronta reazione sul piano disciplinare. Si pensi, in proposito, ai molti casi di peculato che si collocano ad una soglia molto bassa della scala di graduazione del reato e in relazione ai quali, invece, la sanzione disciplinare avrebbe certamente un'efficacia certamente maggiore.

3.4.7. Da ultimo occorre osservare che la scelta legislativa di introdurre nel nostro ordinamento una concezione gradualistica del reato rischia di essere vanificata dalla mancata adozione di una più ampia riforma di sistema. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26 maggio 2015, dep. 26 giugno 2015; Sez. 6, n. 11040 del 27 gennaio 2016, dep. 16 marzo 2016). E', quindi, arduo distogliere l'imputato prosciolto o addirittura assolto ex art. 131-bis cod. pen. dalla tentazione di presentare un'impugnazione che mira, in realtà, soltanto a fare maturare la prescrizione.

3.5. Le questioni tuttora aperte positive in tema di processo in *absentia* (legge n. 67 del 2014).

3.5.1. La L. 28 aprile 2014 n. 67 prevede che il processo in *absentia* dell'imputato possa essere celebrato soltanto in determinati casi, accomunati, nelle intenzioni del legislatore, dall'accertata conoscenza del procedimento o dall'accertata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Il precedente trinomio "presenza - contumacia - assenza" ha lasciato il posto al binomio "presenza - assenza", ma il processo in assenza è consentito soltanto se sussistono determinate condizioni. Fuori dei casi in cui è legittimo procedere, l'assenza dell'imputato conduce

alla sospensione del procedimento ed alla conseguente sospensione della prescrizione del reato. I

Il processo può essere celebrato in assenza dell'imputato purché egli abbia rinunciato a presenziarvi e, in mancanza di una rinuncia espressa, la volontà dello stesso di non partecipare al processo può essere dedotta dal fatto che egli sia stato effettivamente informato della data dell'udienza ovvero dalla prova che egli abbia in precedenza conseguito conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico. La prova può fondarsi su una serie di indicatori ritenuti dalla legge sintomatici dell'acquisita conoscenza dell'esistenza del procedimento (pregressa applicazione di misure precautelari o cautelari, elezione o dichiarazione di domicilio, nomina di un difensore di fiducia) ovvero può essere ricavata dal giudice da qualsiasi altra circostanza, purché idonea a rivelare con certezza che l'imputato fosse consapevole che si procedeva nei suoi confronti. Anche le previgenti disposizioni (in particolare l'art. 420-*quinquies*) parlavano di "assenza" in caso di rinuncia a comparire, espressa (la forma diretta o tacita (indiretta), desumibile cioè da un contegno significativo dell'imputato (che poteva essere anche il silenzio). L'unica novità è, dunque, rappresentata dall'esplicitazione dei contegni significativi.

In difetto delle condizioni suesposte il giudice, rilevata l'assenza dell'imputato, deve disporre la notificazione dell'avviso dell'udienza a mani proprie del medesimo e, se il tentativo fallisce, procedere alla sospensione del processo. Scompare, quindi, la dichiarazione di contumacia e quanto ad essa, nel corso del processo, conseguiva. Il processo si arresta temporaneamente.

Con le nuove disposizioni, il legislatore mostra di volersi adeguare alla normativa convenzionale europea ed alle numerose decisioni della Corte EDU. L'art. 6 CEDU - al contrario dell'art. 14 §3 d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici - non menziona espressamente il diritto dell'imputato a partecipare all'udienza e al processo. Non di meno la Corte EDU ha costantemente ritenuto che tale diritto debba ritenersi implicitamente tutelato dalla menzionata disposizione a seguito del riconoscimento allo stesso imputato di ulteriori diritti il cui effettivo esercizio presuppone la sua garanzia, com'è per quello di difendersi personalmente o di ottenere l'assistenza di un interprete o, ancora, di interrogare i testimoni. Questo non ha mai significato, tuttavia, l'assoluta incompatibilità delle procedure contumaciali con la Convenzione; semmai il conflitto delle stesse, qualora non vengano garantite alcune condizioni, con il diritto di partecipazione. E la prima condizione concerne l'effettiva informazione dell'imputato sulla data del processo; la seconda, la previsione di strumenti che consentano all'imputato, qualora venga condannato in *absentia*, di ottenere un riesame del merito delle accuse una volta che sia venuto a conoscenza della condanna.

3.5.2. Il comma 2-*bis* dell'art. 484 rende applicabili all'udienza dibattimentale l'art. 420-*bis* dedicato all' "assenza dell'imputato", riscritto dall'art. 9, comma 2, della legge

n. 67 del 2014. In esso è collocata la nuova disciplina del procedimento in assenza dell'imputato.

La nuova disposizione individua i casi in cui è legittimo procedere in assenza dell'imputato, stabilendo che il processo in *absentia* dell'imputato può essere celebrato soltanto nei casi di:

- espressa dichiarazione di rinuncia da parte del medesimo, libero o detenuto che sia, ed anche se impedito, ad assistere all'udienza (comma 1);

- ritenuta conoscenza del procedimento a seguito dell'avverarsi di determinate condizioni, espressamente tipizzate dal legislatore nella pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, nella sottoposizione dell'imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o misura cautelare, nella nomina di un difensore di fiducia e, infine, nella notifica a mani dello stesso della notificazione dell'avviso dell'udienza (comma 2);

- conseguita conoscenza del procedimento, in altro modo, qualora provata con "certezza" (comma 2);

- accertata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (comma 2).

In tali casi il nuovo comma 3 dell'art. 420-*bis* dispone che l'imputato sia rappresentato dal difensore, così come nell'ipotesi in cui egli, dopo essere comparso, si sia allontanato dall'aula d'udienza o non compaia alle eventuali udienze successive.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 420-*ter*, disposizione che la novella ha lasciato inalterata e secondo la quale, se l'assenza all'udienza (anche a quelle successive alla prima) è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento o "appare probabile" (probabilità che va riferita non alla natura dell'impedimento, che deve, comunque, inibire in modo assoluto la possibilità di presenziare all'udienza, quanto alla prova della sua effettiva sussistenza) che sia dovuta a tali cause, il giudice, anche d'ufficio, è tenuto a rinviare il processo ad una nuova udienza e a disporre che sia rinnovato l'avviso all'imputato. L'acquisizione della notizia di un legittimo impedimento preclude, dunque, la possibilità di procedere in assenza (nel sistema previgente precludeva la possibilità di procedere in contumacia).

Non è invece assente, ma è considerato presente (così era anche in precedenza) l'imputato che, dopo essere comparso, si sia allontanato dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non sia comparso ad udienze successive. L'inosservanza delle anzidette disposizioni integra una nullità di ordine generale e a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all'art. 182, dell'ordinanza che ha disposto procedersi in assenza e degli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (art. 185, comma 1). Ciò che rileva, ai fini della dichiarazione di assenza, infatti, è la verifica dell'esistenza dei presupposti per la regolarità della costituzione del rapporto

processuale e, quindi, la regolarità della citazione e l'inesistenza di cause di legittimo impedimento. Naturalmente, qualora la dichiarazione di assenza consegua all'omessa citazione dell'imputato non rilevata dal giudice, prevale (come già in passato per la contumacia) la nullità assoluta legata a tale inadempimento.

3.5.3. Così riassunte le ipotesi in cui la novella consente di celebrare il processo nonostante l'assenza dell'imputato, devono essere segnalate le difficoltà interpretative poste dalla selezione operata dal legislatore nella prospettiva di un'effettiva assicurazione del diritto dell'imputato di partecipare al processo.

Nessun dubbio suscitano i casi di rinuncia espressa e di notificazione a mani proprie dell'avviso dell'udienza, che inequivocabilmente rivelano come l'assenza dell'imputato debba essere attribuita all'esercizio da parte del medesimo del suo diritto di non presenziare al processo.

Diversamente può, invece, ritenersi per le altre fattispecie tipizzate dal legislatore. Infatti, la nomina di un difensore e, a maggior ragione, gli altri fatti processuali elencati nella prima parte del secondo comma dell'art. 420-*bis* (dichiarazione o elezione di domicilio, adozione di misure precautelari o cautelari) sono situazioni che di regola si verificano con grande anticipo rispetto all'instaurazione della fase processuale *stricto sensu* intesa. In tal senso, dunque, la scelta operata dal legislatore di fondare in maniera automatica la presunzione della volontarietà dell'assenza dell'imputato nel processo dalla conoscenza della pendenza del procedimento (seppure effettiva, qual è quella assicurata dagli accadimenti presi in considerazione dalla norma in commento) rischia di non rivelarsi, in concreto, sempre in linea con la garanzia del diritto di partecipazione.

Questi timori sono acuiti dall'innesto della nuova disposizione nell'immutato contesto della disciplina delle notificazioni e, dunque, nella possibilità che l'atto contenente l'indicazione della data dell'udienza destinato all'imputato venga notificato al difensore ai sensi degli artt. 157, comma 8-*bis*, o 161, comma 4. E' opportuno chiarire, al riguardo, come, qualora venga registrato uno degli indicatori tipici considerati dalla norma in commento, il processo non può essere sospeso e ciò a prescindere dalle modalità con cui sia stata effettuata la notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza. Con il paradosso per cui si dovrebbe procedere in *absentia* anche nei confronti dell'imputato divenuto irreperibile o al quale la comunicazione della data del processo sia stata comunicata presso il difensore d'ufficio per l'impossibilità sopravvenuta di procedere alla notifica nel domicilio dichiarato o eletto. In questi casi e in altri analoghi ipotizzabili la nuova disciplina non lascia al giudice spazi di valutazione discrezionale, come sembra evincersi dal fatto che la riforma ha addirittura evitato di riproporre nel testo dell'art. 420-*bis* (o altrove) quella "valvola di sicurezza" in precedenza costituita dall'imposizione del rinnovo della notifica, qualora apparisse probabile che la mancata comparizione dell'imputato fosse dovuta al difetto

dell'effettiva conoscenza della data del processo, nonché dal nuovo testo del primo comma dell'art. 420-*quater* il quale, espressamente, esclude l'obbligo di tentare una nuova notifica a mani proprie dell'assente qualora ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 420-*bis*.

La descritta presunzione "legale" sulla volontarietà dell'assenza appare in sostanza fragile, attesa la dubbia valenza sintomatica che la mera conoscenza del procedimento assume in tal senso, se non filtrata attraverso l'accertamento nel concreto da parte del giudice, e ciò in quanto la casistica sintetizzata dalla previsione normativa è troppo vasta e variegata per sopportare l'automatismo introdotto dal legislatore.

3.5.4. Suscitano perplessità anche le fattispecie "indefinite" prese in considerazione nell'ultima parte del citato secondo comma dell'art. 420-*bis*.

La preoccupazione è che la formulazione della disposizione di cui si tratta finisca per consentire interpretazioni sostanzialmente analoghe a quelle che hanno trasformato in molti casi il processo in contumacia in un mero simulacro sotto il profilo dell'effettiva garanzia dei diritti dell'imputato.

In definitiva il numero di procedimenti che non possono essere celebrati in assenza dell'imputato si rivela, allo stato, esiguo rispetto alle aspettative che avevano preceduto il varo della riforma, mentre, al contrario, il rischio che, a seguito della dimostrazione da parte dell'assente di non essere stato messo nelle condizioni di partecipare al processo, questi vengano nei gradi successivi di giudizio fatti regredire appare, invece, elevato.

In sede applicativa, ci si sta interrogando sulla possibilità di ritagliare al giudice spazi di discrezionalità che, come detto, le nuove disposizioni sembrano invece negargli, magari introducendo forme di valutazione in concreto sulla volontarietà della rinuncia a comparire implicitamente fondata sugli indicatori tipizzati dal legislatore.

4. Realizzazione ed effetti delle riforme processuali più recenti in ambito civile.

4.1. La pluralità dei riti quale fattore di rallentamento dell'azione giudiziaria.

Un innegabile fattore di rallentamento dell'azione giudiziaria è costituito dai continui interventi sul rito che determinano la coesistenza di differenti modelli processuali con inevitabili riflessi sull'organizzazione dei ruoli e sull'efficace funzionamento delle cancellerie.

A titolo meramente esemplificativo si osserva che, in primo grado, in tema di famiglia e di minori le procedure delineate dalla legge sono ben otto: rito per i giudizi di separazione; rito per i giudizi di divorzio; i corrispondenti riti consensuali; la camera di consiglio per i non coniugati; il rito presidenziale nei casi disciplinati dagli artt. 316

bis c.c. e 148 c.c.; il rito ordinario per dichiarazioni giudiziali e disconoscimenti di filiazione; la volontaria giurisdizione in materia tutelare.

Anche nei restanti settori si registra una molteplicità di riti; rito ordinario, rito locatizio, rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., rito cautelare (di prima e seconda fase), rito per le controversie agrarie; rito per la volontaria giurisdizione, procedimenti di ingiunzione.

Il rito ordinario di cognizione è, a sua volta, soggetto ad una duplice disciplina correlata all'epoca di instaurazione della causa: a) quella più snella, introdotta dalla legge n. 134 del 2013, riservata peraltro alle cause introdotte dopo la sua entrata in vigore, che possono essere decise con ordinanza di inammissibilità del gravame o con la sentenza contestuale di cui all'art. 281-sexies c.p.c. o con sentenza d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; b) quella antecedente alla riforma che non consente l'adozione degli strumenti processuali sopra indicati.

La coesistenza di questi diversi modelli è forse ascrivibile al fatto che sempre più frequentemente si ricorre allo strumento del decreto legge che comporta inevitabilmente interventi privi di sistematicità, a volta sull'onda emotiva di alcuni accadimenti e che, in quanto tale, è soggetto a modifiche in sede di conversione.

E', quindi, auspicabile che il legislatore proceda ad una razionalizzazione e semplificazione dei riti, idonea a consentire una stabilizzazione della disciplina a sua volta preconditione per la stabilità e prevedibilità delle decisioni. Si sottolinea, in proposito, che la valutazione di efficienza del servizio giustizia non può fondarsi su rilievi di tipo strettamente quantitativo e che la letteratura economica e internazionale valuta congiuntamente i parametri della durata dei processi e della stabilità e prevedibilità delle decisioni.

4.2.Specializzazione del giudice ed efficienza degli uffici giudiziari.

La scarsa efficacia della giustizia civile incide negativamente sul funzionamento del mercato del credito, sulle scelte finanziarie dei risparmiatori, sulla stessa dimensione delle imprese, sulla potenzialità del Paese di attrarre investimenti stranieri; in sintesi, sulla capacità di crescita. Nei più recenti interventi di riforma si coglie una rinnovata consapevolezza del legislatore circa gli inscindibili nessi esistenti tra economia di un Paese, sviluppo dell'impresa, tempestività ed efficacia della risposta giudiziaria. Alludo, in particolare, al d.l. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016 che, oltre a riformare le procedure esecutive e concorsuali ha introdotto nuovi istituti come il pegno mobiliare non possessorio, il patto marciano, ha istituito il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare.

Il provvedimento si innesta nel percorso avviato con il d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015 che attiene a diversi ambiti, tutti collegati, in varia misura, al tema della crisi d'impresa, della tutela del credito e dell'efficienza e tempestività dell'intervento giudiziario e, prima ancora, con l'istituzione del c.d.

“Tribunale delle imprese” che, mediante la concentrazione in alcuni giudici specializzati delle controversie in materia di impresa, ha contribuito ad un miglioramento della qualità delle pronunce.

E', quindi, da chiedersi se non sia giunto il tempo di ampliare ulteriormente le competenze del “Tribunale delle imprese” al fine di assicurare un giudice professionalmente attrezzato a trattare le cause più complesse che interessano settori strategici dell'economia e di prevedere, al contempo, un giudice specializzato a livello distrettuale anche per il c.d. diritto penale dell'economia in modo da creare un foro giudiziario specialistico per settori di materie sempre più specialistiche.

L'attribuzione della competenza distrettuale sia in campo civile che penale sarebbe, altresì, funzionale a scongiurare i problemi di corretto funzionamento che si stanno registrando in taluni Tribunali del Distretto (Arezzo, Siena) il cui organico è assolutamente inadeguato a gestire contemporaneamente il contenzioso ordinario e quello altamente specialistico.

5.Gli effetti negativi della modifica dell'art. 342 cod. proc. civ. così come modificato dal D.L. 22 giugno n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Quantunque sia entrata in vigore già da qualche anno occorre richiamare, in questa sede, una riforma legislativa che ha dato luogo e dà luogo ad effetti assai negativi sul funzionamento del processo civile, ovvero la riformulazione del testo dell'articolo 342 cod. proc. civ.(oltre che dell'art. 434 dello stesso codice) ad opera del D.L. 22 giugno n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il nuovo testo dell'art. 342 cod. proc. civ. stabilisce che <<l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>.

Tale riformulazione non ha, in realtà, apportato alcuna novità di sostanza al precetto normativo, precedentemente espresso, con mirabile sintesi, dalla prescrizione che i motivi d'appello devono essere “specifici”, avendo il legislatore perseguito esclusivamente la finalità di recepire a livello normativo l'orientamento giurisprudenziale (in precedenza formatosi in relazione alla previgente disciplina) in base al quale l'appellante ha l'onere di indicare il luogo (“le parti”) e le ragioni (“i motivi”) della dedotta erroneità dell'*iter* logico-giuridico seguito dal primo giudice per giungere alla decisione impugnata. Poiché, infatti, il giudizio di appello mira a una

revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata la erroneità nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, nella concreta attività valutativa dei fatti causa, nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve necessariamente essere veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 2855 del 12/2/2016).

Ciononostante, la novella legislativa sta producendo effetti negativi nella quotidiana pratica giudiziaria. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi testi normativi, gli atti di appello dei difensori, cui è sottesa la preoccupazione di incorrere nella declaratoria di inammissibilità per "aspecificità", hanno spesso assunto dimensioni abnormi, con conseguente maggiore difficoltà, per i giudici e per la controparte, di intendere il senso dell'appello stesso e di individuare correttamente i punti controversi della disputa giudiziaria.

A ciò si aggiunga, quale ulteriore effetto negativo della riforma di cui si tratta, che la novella in questione ha, indirettamente, determinato anche un' inutile, ma generale e significativa dilatazione, a scapito della sintesi, delle comparse di costituzione e risposta in grado d'appello, le quali, sistematicamente, dedicano numerose pagine a sollevare e illustrare, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi del nuovo testo delle disposizioni in questione.

Si pone, quindi, la necessità di individuare un punto di equilibrio tra le seguenti diverse esigenze:

- il rispetto della regola generale di specificità dell'impugnazione;
- l'efficienza correlata al principio di specificità, inteso come proporzione tra molteplicità e complessità delle questioni dibattute e ampiezza degli atti che le veicolano (sentenza, atto d'impugnazione, memoria);
- necessità di scongiurare un'indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti.

In tale contesto sarebbe auspicabile una modifica in chiave semplificatoria e chiarificatrice degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. al fine di evitare interpretazioni eccessivamente rigide e formalistiche della norma, che travisino la *ratio legis*. L'art. 343 cod. proc. civ., sia nella previgente che nell'attuale formulazione, richiede, infatti, esclusivamente l'illustrazione delle specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata, nonché l'indicazione della rilevanza delle questioni prospettate a fini impugnatori.

6. Le procedure in tema di protezione internazionale.

6.1. Ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, così come modificato dal D. Lgs. vo 21 febbraio 2014, n. 18, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione <<personale e diretta>> nel Paese

d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Diversamente da quanto previsto per lo *status* di rifugiato politico, nell'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi, desumibili dall'art. 2 lettera g) e dall'art. 14 del D.Lgs n. 250 del 2007. Tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08), in sede d'interpretazione conforme dell'art. 11, n. 1, lettera e), della Direttiva 2004/83/CE, proprio al fine di evidenziare che l'eventuale cessazione delle condizioni riguardanti il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico non può incidere sulla concessione della complementare misura della protezione sussidiaria secondo il diverso regime giuridico di questa misura che si caratterizza, alla luce dell'art. 2 della Direttiva, proprio perché può essere concessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato.

6.2. Il legislatore ha, da ultimo, con il d.l. n. 13/2017 convertito con la l. 13 aprile 2017 n. 46, opportunamente modificato la disciplina previgente che, in tema di impugnazioni, prevedeva il reclamo avverso la decisione della Commissione territoriale che nega il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria, il successivo ricorso dinanzi al Tribunale distrettuale, l'appello avverso la decisione adottata da quest'ultimo e, infine, il ricorso per cassazione. Sono stato, infatti, mantenuti il reclamo dinanzi al Tribunale, sia pure in composizione non più monocratica bensì collegiale, e il ricorso per cassazione.

Com'è noto il decreto legge n. 13/2017 (cd. "Decreto Minniti") ha apportato una serie di ulteriori modifiche nel settore dell'immigrazione e della protezione internazionale. In particolare, i punti più salienti della novella riguardano:

l'istituzione delle sezioni specializzate nella materia indicata;

l'applicazione del rito camerale ex. 737 ss c.p.c. in luogo del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e dunque il passaggio da un rito monocratico a uno collegiale;

la non obbligatorietà dell'audizione del richiedente asilo, salvo alcune ipotesi indicate dalla legge in cui l'audizione può essere facoltativa o obbligatoria;

novità in tema di videoregistrazione e verbalizzazione della fase amministrativa.

Va tuttavia rilevato che l'audizione del richiedente asilo resterà obbligatoria per molto tempo, anche con il cd. "nuovo rito" ex art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008. Si è appurato, infatti, presso la Commissione Nazionale, che attualmente non vengono svolte le videoconferenze previste dal decreto legge e sino a due mesi fa ancora non era nemmeno stata indetta la gara per la fornitura delle apparecchiature.

A norma dell'art. 35-bis, comma 8, la Commissione territoriale dovrebbe trasmettere copia della domanda, della video registrazione e altro con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Tale comma, prevede un decreto direttoriale d'intesa tra Ministeri Giustizia e Interno da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo, ossia dal 18. 2. 2017. Tuttavia tali specifiche non sono state emanate.

La novella normativa si applica, peraltro, soltanto alle procedure instaurate dopo l'entrata in vigore della riforma. Attualmente, pertanto, in questa materia vige una sorta di doppio binario processuale in virtù del quale il Tribunale distrettuale è contemporaneamente impegnato nella gestione e definizione dei due tipi di procedura e la Corte d'Appello continua a trattare gli appelli proposti avverso la decisione di primo grado.

Il carico di lavoro derivante da questa tipologia di affari è rilevante

Facendo riferimento ai soli ricorsi ex art. 35 D.lgs. n. 25/2008 si indicano i seguenti dati (aggiornati al 30.9.2017):

fascicoli Pendenti alla data del 30.9.2017---> 5442 procedimenti, di cui 46 iscritti nel 2014. 558 iscritti nel 2015, 2776 iscritti nel 2016 e 2062 iscritti nel 2017;

sopravvenuti nell'anno 2016--> 3234 procedimenti:

sopravvenuti nell'anno 2017 al 30.9.2017---> 2063 procedimenti.

Da informazioni assunte dal Presidente della Commissione Territoriale di Firenze, si è appreso che, con riferimento alla sola Commissione territoriale di Firenze, devono ancora essere esaminate ben 4900 domande a partire dalle più risalenti nel tempo che sono quelle dell'ultimo trimestre 2016.

In un mese vengono esaminate e decise dalla Commissione territoriale circa 350 domande. Si evidenzia che, oltre alla Commissione territoriale di Firenze, esiste la sottosezione di Livorno e quella di Perugia. Occorre tener conto che numerosissimi ricorsi - ancora da quantificare - si riferiscono anche a decisioni di Commissioni territoriali diverse da Firenze.

La percentuale degli accoglimenti da parte della Commissione territoriale è di circa il 18% mentre i dinieghi si aggirano sul 60%. I restanti riguardano situazioni di irreperibilità o dinieghi sanzionatori per assenza.

A tali dati, già di per sé, allarmanti, devono essere aggiunti quelli sull'apertura (obbligatoria) presso il medesimo Tribunale distrettuale delle pratiche di tutela per i minori non accompagnati.

7. Le riforme del settore fallimentare.

Per quanto riguarda il settore fallimentare, la recente riforma del D.L. 27.6.2015 , n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, ha comportato,

per effetto della modifica degli artt. 163, 5 comma, e 177 L. Fall., una diminuzione del numero dei concordati iscritti ed ammessi.

Limitato continua ad essere l'impatto della nuova formulazione dell'art. 118 L.fall. sull'eliminazione dell'arretrato, in specie di quello più risalente. Ciò accade presumibilmente anche per uno scarso ricorso, da parte dei giudici delegati, alla chiusura della procedura pur in pendenza di cause.

8.Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

E' da segnalare, per quanto riguarda il settore delle esecuzioni immobiliari, che le riforme di cui all'art. 591 c.p.c. - modificato con D.L. n. 132/2015- e di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.- modificato con D.L. N. 132/2014, convertito con l. n. 162/2014 - hanno inciso favorevolmente sulla definizione delle procedure, per la possibilità di abbattimento del prezzo degli immobili, e dell'estinzione anticipata, ma non, ovviamente, in maniera tale da compensare l'incidenza sul problema della durata del ristagno del mercato immobiliare.

Relativamente al settore delle esecuzioni mobiliari, si segnala il calo registratosi nell'iscrizione dei pignoramenti, per effetto dell'iscrizione non più d'ufficio da parte dell'Ufficiale Giudiziario, ma della parte, che, con tutta evidenza, in ipotesi di pignoramento negativo, non procede più all'iscrizione; un tale effetto deflattivo, tuttavia, è in realtà di non elevata incidenza sul carico di lavoro del giudice delle esecuzioni mobiliari, posto che si tratta, come detto, della mancata iscrizione di pignoramenti negativi, dunque di procedure destinate, per lo più, a non essere coltivate.

9. Contenzioso societario ed economico.

Il contenzioso è costituito, nel settore della cognizione, rispettivamente da cause in materia contrattuale (prevalentemente bancaria) e societaria, settori nei quali è l'andamento del mercato a determinare il flusso del contenzioso, più che l'impatto deflattivo di talune riforme (si pensi, ad esempio, alla maggiorazione del tasso d'interesse per i crediti contenziosi, o alla mediazione), poiché, comunque, chi non ha disponibilità finanziaria continuerà a non pagare, non potendolo fare, nonostante la prospettiva del pagamento di una maggior somma in futuro, e nonostante ogni buon convincimento della certezza del proprio debito.

Massima è la rilevanza sociale, nell'attuale periodo, di tale contenzioso soprattutto in relazione ad una competenza territoriale che abbraccia un territorio sede di importanti Istituti di credito, e che vede, pertanto, il proliferare di cause di responsabilità di amministratori, Enti di Sorveglianza, ecc.; inoltre, evidente è l'incidenza del contenzioso in materia bancaria sul tessuto sociale ed economico,

attese le conseguenze che le vicende degli Istituti di credito hanno sulla vita del Paese, come dimostrato dalle recenti vicende di cronaca che hanno interessato il settore.

Qualora il legislatore intenda proseguire nella scelta di accentrare le nel capoluogo del distretto le competenze relative a tale ambito (si pensi alle ipotesi previste nel disegno di legge recentemente approvato in merito all'accorpamento anche di tutte le procedure concorsuali di maggior rilievo del distretto) è indispensabile un adeguato rafforzamento degli organici.

10. Locazioni.

Nel periodo di riferimento si conferma la diminuzione – già registrata nel precedente periodo - delle sopravvenienze per le tipologie di controversie (rilascio per inadempimento del conduttore, rilascio per finita locazione, altri motivi) sia nel settore locativo abitativo che in quello non abitativo, con l'eccezione delle controversie per finita locazione ad uso abitativo che registra un aumento.

Il sempre elevato numero di iscrizioni per inadempimento del conduttore in immobili ad uso abitativo e ad uso non abitativo va riferito ad un periodo di crisi economica, con una situazione occupazionale davvero difficile, tale da rendere frequente che un inquilino non si trovi più in grado di ottemperare al suo obbligo di pagare il canone con conseguente condizione di morosità.

Tuttavia, in presenza di situazioni di effettiva impossibilità e di indigenza, la morosità non può che essere giudicata incolpevole, condizione riconosciuta anche dall'art. 2 del decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

A tale proposito risultano stanziati e distribuiti presso vari Comuni dei fondi per fare fronte alle esigenze delle famiglie.

A mero titolo esemplificativo è da segnalare che il Comune di Firenze, con recente avviso pubblico, ha reso noto che dal 1 agosto 2017 e fino ad esaurimento dei fondi nazionali destinati a tale intervento sono aperti i termini per presentare domanda di contributo straordinario per i nuclei familiari che si trovano in una situazione di morosità incolpevole.

Si tratta di aiuti che non incidono sul flusso generale degli sfratti di morosità, in quanto tali contributi straordinari sono concessi in presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.

11. Il concreto funzionamento del settore civile della Corte.

11.1. L'assetto organizzativo.

Nel settore civile operano due Sezioni.

La Prima Sezione civile tratta le cause in materia fallimentare e societaria, le cause aventi presupposti amministrativi (opposizioni a ordinanze ingiunzioni, opposizioni a

sanzioni amministrative, equa riparazione per eccessiva durata dei processi, ecc.), le cause inerenti ai contratti d'appalto e d'opera (fatta eccezione per responsabilità medica), le cause in tema di possesso e diritti reali (fatta eccezione per quelle di competenza della seconda sezione), le cause in materia di stato e capacità delle persone, minori, famiglia, successioni, le cause in grado unico (espropriazioni, impugnazioni di lodi arbitrali), nonché le cause già trattate dalla Seconda sezione civile definite con sentenza annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio ad altra sezione di questa stessa Corte.

La Seconda Sezione civile è, a sua volta, suddiviso in due Collegi.

Il terzo Collegio tratta le cause relative ai diritti reali, alla responsabilità contrattuale, alle istanze cautelari, nonché le altre cause indicate nel prospetto allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento, le cause di locazione recanti un numero sezionale dispari, nonché le cause già trattate dalla prima sezione civile in relazione alle quali sia stato disposto annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello da parte della Corte di Cassazione e la cause già trattate dal quarto Collegio in relazione alle quali la Corte di Cassazione abbia disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello in altra composizione.

Il quarto Collegio della Seconda Sezione civile tratta le cause in materia di responsabilità extracontrattuale, di contratti bancari, di successioni, nonché le altre cause indicate nel prospetto allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento, le cause di locazione recanti un numero sezionale pari, nonché le cause già trattate dal terzo Collegio in relazione alle quali la Corte di Cassazione abbia disposto annullamento con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

Al fine di uniformare i criteri di organizzazione delle due Sezioni, il nuovo provvedimento tabellare per il triennio 2017-2019 ha previsto per entrambe le Sezioni la creazione di Collegi specializzati, dotati ciascuno di competenza in ordine a materie omogenee e predeterminate, al fine di affinare le competenze tecniche dei giudici, di garantire professionalità maggiormente qualificate, tali da rendere più efficace, intensa e celere la risposta alle istanze di giurisdizione, nonché di favorire la prevedibilità e stabilità degli orientamenti giurisprudenziali.

Tale scelta organizzativa tiene conto, per un verso, del disposto dall'art. 55 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019 e, per l'altro, della presenza di due Presidenti in ognuna delle due sezioni civili.

L'individuazione delle materie attribuite alla competenza tabellare di ciascun Collegio si è basata sull'analisi dei dati statistici, sulla ripartizione interna per materia concordata nelle riunioni del settore civile, sulle motivate proposte elaborate dai Presidenti di sezione dopo la consultazione dei Consiglieri.

La concreta operatività di tale innovazione decorrerà a partire dall'1 aprile 2018 per permettere alle cancellerie l'adeguata predisposizione di tutte le misure idonee a consentire il proficuo passaggio al nuovo assetto.

In tale prospettiva, il primo Collegio della Prima Sezione civile tratterà le cause in materia fallimentare e societaria, le cause con presupposti amministrativi, le cause inerenti ai contratti d'opera (fatta eccezione per responsabilità medica), le cause in tema di possesso e diritti reali, come analiticamente specificato nel prospetto allegato.

Il secondo Collegio della Prima Sezione civile tratterà, a sua volta, le cause in materia di stato e capacità delle persone, minori, famiglia, successioni, cause relative ai contratti d'appalto, cause in grado unico.

Le cause trattate dalla Prima Sezione civile non rientranti nella competenza specialistica di un Collegio saranno assegnate in base al numero di ruolo secondo criteri generali e predeterminati.

Presso la Seconda Sezione civile il terzo Collegio tratterà le cause relative ai diritti reali, alla responsabilità contrattuale, alle istanze cautelari, nonché le altre cause indicate nel prospetto allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento, le cause di locazione recanti un numero sezionale dispari, nonché le cause già trattate dalla prima sezione civile in relazione alle quali sia stato disposto annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello da parte della Corte di Cassazione e le cause già trattate dal quarto Collegio in relazione alle quali la Corte di Cassazione abbia disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello in altra composizione.

Il quarto Collegio della Seconda Sezione civile si occuperà, tra l'altro, delle cause in materia di responsabilità extracontrattuale, di contratti bancari, di successioni, nonché delle cause di locazione recanti un numero sezionale pari, nonché delle cause già trattate dal terzo Collegio in relazione alle quali la Corte di Cassazione abbia disposto annullamento con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

11.2. I risultati conseguiti nel periodo dalle due Sezioni civili.

Nel periodo in esame gli obiettivi che la Prima Sezione si era prefissa, nell'ambito del contenzioso ordinario, in riferimento al numero di sentenze da pronunciare per ciascun magistrato sono stati raggiunti e superati.

Considerando il numero medio di magistrati presenti in Sezione nel periodo in esame (pari a 7,2), ciascun Consigliere ha pronunciato 177 sentenze e ha definito con altre modalità 139 procedimenti. Si tratta di un risultato rilevante se si rapporta a quello dell'anno 2015-2016 - in cui erano state pronunciate 120 sentenze (a fronte di una previsione di 110) - e si considera che tra i procedimenti che, per legge, debbono essere senz'altro definiti "con diversa modalità" rientrano procedimenti assai delicati e complessi anche dal punto di vista istruttorio, quali ad esempio, procedimenti

riguardanti i figli minori di coppie non sposate, ex art. 337 ter c.c., modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, espropriazione, etc.

Gli affari definiti sono, dunque, aumentati di una percentuale pari al 24,1%.

L'obiettivo conseguito assume ulteriore rilievo ove inquadrato nel più ampio contesto dei seguenti dati:

nel settore del contenzioso civile ordinario i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 1617 a fronte dei 1427 del periodo precedente e il totale dei procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2017 erano pari a 5820 a fronte dei 5.828 del precedente periodo; i procedimenti iscritti nel 2011 pendenti al 31 dicembre 2017 si limitano a 208;

in campo fallimentare i pendenti iniziali alla data dell'1 luglio 2016 erano 27; sono sopravvenuti 26; sono stati definiti 44, con una pendenza finale di soli 9 procedimenti;

in materia di equa riparazione i pendenti iniziali alla data dell'1 luglio 2016 risultavano 64; sono sopravvenuti 125; sono stati definiti 162, con una pendenza finale di 27;

in tema di famiglia e persone i pendenti iniziali alla data dell'1 luglio 2016 risultavano 95; sono sopravvenuti 206; sono stati definiti 196, con una pendenza finale di 105;

nel settore della volontaria giurisdizione i pendenti iniziali alla data dell'1 luglio 2016 (esclusi gli affari relativi alla famiglia e alle persone) risultavano 57; sono sopravvenuti 57; sono stati definiti 75, con una pendenza finale di 39;

in materia di separazione e divorzio i pendenti iniziali alla data dell'1 luglio 2016 risultavano 106; sono sopravvenuti 140; sono stati definiti 133, con una pendenza finale di 113.

Presso la Seconda Sezione civile l'indice di ricambio è passato da 1,01% a 1,15%, mentre l'indice di smaltimento è passato da 0,19 a 0,23. Pertanto, a fronte di un aumento di fascicoli sopravvenuti pari al 3,9% si è registrato un aumento di produttività della Sezione (in termini di valore assoluto degli esauriti) pari al 17,7%.

Se solo fosse possibile qui aggiungere i dati anche del secondo semestre del 2017 si potrebbe avere la conferma che il trend produttivo è sicuramente in notevole crescita.

Tali risultati positivi sono ascrivibili alla maggior efficienza dei ruoli di udienza, al più accentuato ricorso a provvedimenti definitivi immediati (ex art. 281 *sexies* c.p.c.), all'ottimizzazione dell'esame-filtro della causa, al maggior coordinamento delle attività di studio e di decisione all'interno dei Collegi delle due Sezioni civili e, soprattutto, ad una programmazione ragionata (attraverso la sistematica anticipazione dei fascicoli arretrati anteriori all'attuazione in Corte dell'udienza filtro) dello smaltimento delle cause risalenti.

Hanno inoltre premiato le scelte effettuate di perseverare con l'attività di mediazione, quale strumento di definizione alternativa delle cause civili, ma anche e

soprattutto la volontà di accedere a un modulo più sintetico, ancorché parimenti esaustivo, di motivazione dei provvedimenti.

Questi dati, già di per sé positivi, devono essere letti anche alla luce del fatto che i Giudici ausiliari (il cui coinvolgimento è, per legge, finalizzato allo smaltimento dell'arretrato civile), sino ai primi mesi dell'anno 2017 non hanno conseguito gli obiettivi di produttività stabiliti dalla legge (90 sentenze nell'anno decorrente dalla presa di possesso, avvenuta per ciascuno di essi nel periodo compreso tra il febbraio e il marzo 2016) per un complesso di ragioni. Innanzitutto, nei primi due mesi hanno svolto esclusivamente il tirocinio. A partire dall'aprile-maggio 2016 sono stati nominati relatori di cause in cui i termini di legge sono giunti a maturazione nel settembre dello stesso anno. Inoltre hanno avuto esigenza di impadronirsi delle varie problematiche e hanno incontrato comprensibili difficoltà di adattamento alle nuove funzioni e ad una diversa dimensione organizzativa.

11.3. Il settore della giurisdizione del lavoro.

Nell'anno 2017 la Sezione lavoro ha costantemente operato con un Presidente e, a fronte dell'organico di sei Consiglieri, si è avvalsa del contributo di :

- 5 Consiglieri fino al 28.2.2017 ;
- 4 Consiglieri dall' 1.3.2017 all'11.9.2017;
- 5 Consiglieri dall'11.9.2017 ;
- 6 Consiglieri dal 9.10.2017 alla fine dell'anno.

Dei due Giudici ausiliari assegnati alla Sezione lavoro, uno ha rassegnato le dimissioni dopo alcuni mesi, mentre l'altro, dopo circa un anno, ha chiesto di essere assegnato al settore civile, essendo incorso in reiterati ritardi che avevano portato all'elaborazione di piani di rientro.

In definitiva, i due Giudici Ausiliari hanno depositato complessivamente 50 sentenze (o comunque provvedimenti di definizione del giudizio) dal 3.5.2016 al 20.12.2016 e tale produttività, ragguagliata ai mesi di presenza nella Sezione, è inferiore a quattro giudizi definiti pro capite al mese. Si tratta di una media assai in inferiore agli "almeno novanta procedimenti per anno" prevista dall'art. 68 d.l. n.69/2013.

Dall' 8.3.2017 la Sezione Lavoro non ha in servizio alcun Giudice Ausiliare.

I ruoli dei Consiglieri Schiavone e Nuvoli, cessato il primo per pensionamento (1.12.2016) e trasferito il secondo ad altro ufficio (1.3.2017) sono stati riassegnati con redistribuzione di tutte le cause ai magistrati della Sezione, che hanno praticamente già definito l'intero carico arretrato (residuano meno di dieci cause che hanno richiesto attività istruttoria).

Presso la Sezione lavoro la massima parte (99,01%) della pendenza riguarda cause iscritte dall' 1.1.2016, quindi infrabiennali e questo denota che l'arretrato è stato abbattuto in maniera significativa con un notevole sforzo di tutti i magistrati

dell'ufficio. tutte le cause ultra biennali sono già fissate entro il primo trimestre del 2018 e possono essere definite entro l'anno.

Le pendenze dell'anno 2015 sono ridotte sotto le dieci unità.

La media dei procedimenti definiti da ogni magistrato della Sezione (secondo il criterio "full time equivalent") è superiore a 160 annui (ivi comprese le ordinanze ex art. 348 bis e le definizioni per estinzione e conciliazione).

La tipologia del contenzioso evidenzia la netta diminuzione delle cause previdenziali seriali e il significativo aumento delle controversie scaturite da opposizione ad avviso di addebito contributivo, che richiedono la soluzione di complesse tematiche lavoristiche connesse alle nuove figure del lavoro autonomo e/o subordinato e alle diverse forme di appalti.

Inoltre, il settore del pubblico impiego e, in particolare, del c.d. precariato scolastico, produce un contenzioso sempre più variegato e non più incentrato sul solo tema della "stabilizzazione".

11.4. Considerazioni conclusive.

Considerato il lavoro gravante su ciascun Consigliere togato, impegnato contemporaneamente anche su altri fronti (Sezione agraria, Sezione specializzata in materia d'impresa, Sezione per i minorenni, Co.re.ge.), si ritiene che, allo stato, non possa essere perseguita la strada dell'aumento ulteriore della produttività dei Giudici, dovendosi al contempo preservare la qualità dei provvedimenti adottati. L'amministrazione della giustizia, in quanto "istituzione della ragione", esige spazi e tempi adeguati per lo studio del caso e delle questioni di fatto e di diritto, per la scelta della migliore soluzione e per la spiegazione delle ragioni della decisione. La giurisdizione presuppone il respiro profondo del ragionamento e della riflessione critica. L'esercizio della giurisdizione non può, per contro, essere frutto di accelerazioni o improvvisazioni, dettate, di volta in volta, da frammentarie emergenze senza una chiara visione dei diritti e degli interessi in gioco che guidi il giudice nel segnare la priorità e la rotta dell'operazione decisoria. Ogni giudice ha l'obbligo di garantire, insieme con la speditezza del giudizio, la correttezza della procedura, la qualità e la stabilità della decisione, così da assicurarne la prevedibilità e l'uniformità di trattamento: ciò richiede spazi e tempi adeguati. L'opera del giudice, se mirata solo al dato numerico della produttività, rischia di tradire l'essenza della giurisdizione. Si tratta, quindi, di coniugare efficienza, qualità e garanzie nella tutela e nella promozione della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

12. Misure organizzative volte a garantire il più efficace funzionamento dell'attività giudiziaria nel settore civile.

12.1. Esame preliminare delle impugnazioni e udienza "filtro" in appello quale innovativa organizzazione del lavoro per ridurre i tempi delle cause civili.

12.1.1. Gli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ. delineano una precisa sequenza "rito/provvedimento" in coerenza con le peculiarità dell'istituto introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che si differenzia dai modelli decisionali "agili" che possono essere adottati per definire le controversie in forza di presupposti processuali non coincidenti con quelli degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ.

Sotto il profilo funzionale, quindi, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-*bis* e *ter* cod. proc. civ. rappresenta uno strumento di semplificazione e di accelerazione inteso alla riduzione dei tempi necessari per la definizione delle cause civili. Sotto il profilo strutturale, essa si sostanzia in un giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza "nel merito" dell'impugnazione, che non abbia "una ragionevole probabilità di essere accolta". Si tratta di un giudizio necessariamente sommario, atteso che l'ordinanza deve essere pronunciata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., sentite le parti, ma prima che si proceda alla trattazione.

Per quanto attiene ai rimedi processuali, l'ordinanza è ricorribile per cassazione (ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.) soltanto per vizio di violazione della legge processuale, in essa ricomprese l'assenza materiale o grafica della motivazione, l'esistenza di proposizioni fra loro inconciliabili, totalmente incomprensibili e/o perplesse, tali da non rendere intelligibile la *ratio decidendi* (S.U., n. 1914 del 2016). L'ordinanza non è, invece, ricorribile per cassazione, neppure con ricorso straordinario, ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame.

Di conseguenza, ove emessa alla stregua dei presupposti di legge (ad es. appello ammissibile e procedibile; appello non concernente cause ex art. 70 cod. proc. civ. o proposto a norma dell'art. 702-*quater* cod. proc. civ.), l'ordinanza non avrà rilievo nell'eventuale giudizio di cassazione, da proporsi esclusivamente avverso la sentenza di primo grado (art. 348-*ter*, secondo comma, cod. proc. civ.).

L'ordinanza ex artt. 348-*bis* e *ter* cod. proc. civ. risponde anche alla funzione acceleratoria che ne ha distinto la previsione.

12.1.2. Il modello decisionale delineato dagli artt. 348-*bis* e *ter* cod. proc. civ. può operare al meglio se accompagnato dalla rimodulazione dell'organizzazione del lavoro dei giudici di appello, volta a privilegiare un preliminare esame ("spoglio") delle impugnazioni che si prestano effettivamente ad essere decise, in quanto prive di una ragionevole probabilità di essere accolte.

In tale prospettiva, presso la Corte d'Appello di Firenze è stato introdotto, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti tabellari, un vaglio preliminare delle impugnazioni secondo un modello condiviso da entrambe le Sezioni civili.

L'esame preliminare è effettuato dal Consigliere – delegato dal Presidente di Sezione nel rispetto dei criteri tabellari - che, a turno, secondo criteri del tutto automatici, esamina, in gruppi di dieci, i fascicoli di nuova iscrizione e verifica se il procedimento possa essere trattato in tempi più contenuti per una qualche ragione specifica ovvero se per esso possa essere fissata direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 168 *bis* cod. proc. civ. che, in tal caso, sostituirà l'udienza tabellata dall'appellante nell'atto d'impugnazione.

In questa stessa sede di primo vaglio, avente funzione di smistamento funzionale, il Consigliere ha anche il compito di assegnare al fascicolo una classificazione valutativa che segna il percorso, anche temporale, del fascicolo nel prosieguo; questa classificazione può essere o di preferenzialità (o al contrario di ordinarietà) ovvero, appunto, di "filtro".

La preferenzialità (la classificazione viene espressa con l'apposizione da parte del Consigliere della lettera "P" maiuscola in copertina) comporta l'inserimento della causa, il cui oggetto rientri in quella particolare categoria di trattazione prioritaria stabilita nel provvedimento tabellare, in una corsia accelerata (appunto "preferenziale", essendo il processo da quel momento "preferito" ad altri quanto a priorità definitiva). I criteri prioritari di trattazione comprendono i procedimenti per lesioni personali da incidenti stradali, da colpa professionale o da responsabilità extracontrattuale, i rinvii a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, i procedimenti con parti in procedure concorsuali, i procedimenti in materia di famiglia e di minori.

12.1.3. Il vaglio preliminare delle cause di nuova iscrizione ha, inoltre, la funzione di individuare quelle per le quali appaia necessaria e opportuna la trattazione orale in udienza con conseguente loro distinzione rispetto alle altre in vista di una migliore organizzazione e gestione di ruoli, di un tempestivo studio del fascicolo da parte del Presidente del Collegio e del Relatore, della complessiva economia del giudizio, della eliminazione di rinvii incidenti sui tempi processuali e sul lavoro delle cancellerie.

12.1.4. L'esame preliminare ha una portata applicativa ancora più ampia, atteso che il Consigliere, in sede di primo scrutinio, può ritenere che il fascicolo esaminato presenti degli indici di mediabilità ai sensi dell'art. 5, comma secondo D. Lgs. n. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/13, conv. nella L. 98/13 (sul punto v. *infra* il paragrafo sulla mediazione in appello). In tal caso può fissare un'apposita udienza "filtro" ove, sussunte le ragioni di mediazione nel provvedimento di avvio previa validazione del Collegio, affida la soluzione della controversia a un organismo esterno di mediazione deputato.

12.1.5. E ancora, sempre nella fase di primo scrutinio (ma anche nella fase di udienza "filtro" ove il fascicolo è pervenuto per altro motivo), il Consigliere può avvedersi che il procedimento è definibile ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ.

ovvero, per l'ipotesi peculiare di inammissibilità sul merito, qualora l'impugnazione si profili tale da non avere una ragionevole probabilità di essere accolta, ai sensi dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ.

In questi casi è evidente che, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, il Collegio si trova nelle condizioni di poter definire la causa molto tempo prima dei tempi ordinari e di alleggerire il carico del ruolo. L'udienza "filtro", in tali ultime ipotesi, serve, quindi, a selezionare la causa suscettibile di pronta definizione e a fare una cernita mirata dei processi civili ai fini di una loro programmata definizione.

12.1.6. Per completezza si ritiene opportuno evidenziare che, dopo un lungo periodo in cui le due Sezioni civili della Corte di Appello hanno adottato sistemi diversi di primo scrutinio e di udienza-filtro, all'esito di riunioni e approfondimenti mirati sul tema, è stato adottato, sin dal 2016, un sistema identico nell'esame preliminare delle impugnazioni, nella gestione dell'udienza "filtro", nella organizzazione del lavoro e dei ruoli, nella tenuta delle udienze "ordinarie" con conseguenti indubbi vantaggi per la funzionalità ed efficacia del servizio e per i rapporti con le cancellerie e con il Foro.

12.1.7. Occorre, però, sottolineare che l'udienza "filtro", che ha dimostrato sino ad oggi una sua intrinseca validità, trova il suo limite nel fatto di non poter essere applicata ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del citato D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella l. 11 agosto 2012, n. 143 che l'ha prevista, sicché i procedimenti risalenti, che più avrebbero bisogno di una celere definizione soprattutto quando di facile soluzione, non possono essere selezionati ai fini di una trattazione definitiva diversa da quella ordinaria.

12.2. La mediazione delegata dal giudice.

Come già accennato nel precedente paragrafo, nel periodo in esame è proseguita l'attivazione dello strumento della mediazione in appello ai sensi dell'art. 5, comma secondo D. Lgs. n. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/13, conv. nella L. 98/13.

Si tratta di un'esperienza significativa che ha evidenziato talune criticità operative che meritano ulteriore approfondimento.

Innanzitutto occorre sottolineare che, quando approda in grado d'appello, nella causa si è già creato uno squilibrio interno tra le parti a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva che ha accolto le tesi di una parte. Si tratta di uno squilibrio che non rappresenta soltanto una sensazione per le parti o un premio morale per chi ha ottenuto la soddisfazione di sentirsi dare ragione dal primo giudice, ma è molto di più, in quanto la parte vittoriosa, con la sentenza del Tribunale, ha acquisito la tangibile dimostrazione della fondatezza della

propria pretesa, ottenendo un titolo che lo legittima al procedimento esecutivo per la soddisfazione forzata della propria domanda.

La mediazione in appello, quindi, non può che confrontarsi con questo indubbio e ineludibile vantaggio di una parte sull'altra e con il relativo disequilibrio indotto dal primo giudizio che può essere parzialmente corretto, ai fini di un instaurando tentativo mediatorio, con la concreta ammissione delle prove indotte dall'appellante in udienza-filtro (ad esempio espletamento della CTU negata dal Tribunale o assunzione delle prove per testi e, soprattutto, con l'accoglimento della istanza di sospensiva all'udienza del relativo sub-procedimento. L'accoglimento dell'istanza di sospensiva non solo neutralizza (temporaneamente) la forza esecutiva della sentenza di primo grado, ma costituisce anche un palese segnale della Corte giudicante alla parte vittoriosa (dal momento che l'istanza ex art. 351 c.p.c., com'è noto, comporta anche l'esame del *fumus* di causa espresso nell'atto di appello) che la sentenza di primo grado non verrà confermata, bensì riformata in tutto o in parte.

La fase del c.d. filtro costituisce, quindi, il momento più adatto (sia perché il Consigliere acquisisce una maggior conoscenza del fascicolo sia perché la causa è in trattazione anticipata) per far presente alle parti, in costanza di un conflitto che palesa indici di mediabilità, una soluzione che non è solo quella conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ma anche un più semplice progetto di composizione ancorché argomentato, facendo in particolare comprendere alle stesse parti che la soluzione fatta intravedere è per loro la più ragionevole, non solo in termini di celerità di definizione, ma anche di convenienza economica, visto che il giudice, com'è noto, persegue con i propri provvedimenti solo ciò che è giusto dal punto di vista del diritto e non anche ciò che conviene alle parti. È per questa ragione che si è voluto quindi privilegiare l'avvio alla mediazione solo con provvedimenti motivati.

Affinché la mediazione possa avere un minimo di successo conservando incisività nel processo cui inerisce, occorre, altresì, che il giudice (il relatore) rediga un provvedimento di avvio esaustivo e completo; più il provvedimento di avvio sarà specifico del caso prospettato dalle parti, più il tentativo di mediazione avrà possibilità di concludersi con un accordo transattivo, in quanto le parti saranno rese edotte della prospettazione programmatica del giudicante, ancorché formulata ancora nell'ottica di una soluzione transattiva.

Occorre, però, sottolineare che i provvedimenti di avvio della mediazione, costituenti l'approdo di uno studio approfondito del fascicolo, non sono ricompresi nelle statistiche ministeriali tese a rilevare il lavoro del singolo magistrato. Tale aspetto rischia, perciò, di essere disincentivante all'utilizzo dello strumento processuale. Per questo motivo il relatore (per lo più in seno all'udienza filtro) predilige il ricorso all'art. 185 bis c.p.c., potendo contare in quella sede sulla presenza in udienza delle parti la cui disponibilità conciliativa può essere immediatamente verificata.

Per ovviare a queste criticità sarebbero necessari, da un lato, l'integrazione dei prospetti ministeriali di rilevazione statistica del lavoro giudiziario e, dall'altro, la valorizzazione dei provvedimenti di avvio della mediazione in sede di valutazione della professionalità.

Il terzo rilevante profilo di criticità attiene alla mancata modulazione dell'istituto della mediazione rispetto alle diverse fasi del processo di primo grado e di quello d'appello. Come accennato in precedenza, la mediazione in appello assume connotazioni peculiari, in quanto si svolge in un contesto in cui una delle parti è già rimasta soccombente a seguito della decisione del primo giudice (e ha proposto le proprie censure avverso la sentenza mediante i motivi d'appello) e il mediatore non conosce lo sviluppo della vicenda procedimentale. Per questo sarebbe auspicabile, anche mediante espressa previsione normativa, una sinergia dialogica interoperativa tra giudice che demanda la mediazione e il mediatore delegato.

Affinché, però, i piani di reciproca operatività (l'attività del giudice confluisce in quella del mediatore e quella del mediatore è restitutoria del proprio apporto nei confronti del giudice) restino di ausilio simbiotico tra loro senza creare sovrapposizioni e indebite interferenze, occorre che il giudice, nella redazione del provvedimento di avvio, non debba:

- indicare profili di svolgimento procedurale della mediazione diversi da quelli che sono già propri della mediazione delegata;
- imporre al mediatore quale debba essere il contenuto concreto della mediazione creando vincoli di operatività e di sostanza che esulando dalle mere prospettazioni definitorie di massima.

Ricordate la funzione strumentale della mediazione (demandata) nei confronti del processo e la necessità di palesare al mediatore il significato processualcivilistico rivestito dall'esperimento, il provvedimento di avvio deve affrontare i seguenti profili:

concretezza, serietà ed effettività della mediazione che deve costituire una reale alternativa al processo mediante il coinvolgimento delle parti;

necessità che la mediazione si svolga alla presenza delle parti assistite dai rispettivi difensori, non ammettendosi, se non in casi eccezionali, l'assenza della persona fisica; la presenza della persona fisica è indispensabile, in quanto è titolare della domanda di giustizia e portatrice dell'interesse veicolato nel procedimento;

potere del rappresentante della persona giuridica di disporre del diritto controverso;

invito al mediatore a formulare, nei termini previsti dal regolamento dell'organismo, una proposta effettiva di accordo; questo invito deve costringere le parti a prendere posizione motivata in merito a un'offerta definitoria;

richiamo alla possibilità di utilizzo, da parte del giudice, dell'articolo 116 c.p.c.. a carico della parte convocata che non partecipi senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;

illustrazione, da parte del giudice di una bozza progettuale di definizione della lite contenente l'indicazione di profili di diritto che, pur se non noti al mediatore, rappresentano pur sempre i parametri con cui le parti, in caso di fallimento del tentativo, dovranno ulteriormente confrontarsi.

E' indubbio che il mediatore certamente non è vincolato dal progetto di mediazione pensato dal giudice, ma che deve, comunque, tenerne conto sia per renderne edotte le parti che per rielaborarlo o respingerlo alla luce del comportamento delle parti durante le sessioni di mediazione.

12.3. La razionalizzazione dell'udienza civile e del lavoro quale strumento di definizione dell'arretrato e di aumento della produttività dei giudici.

12.3.1. Nel periodo in esame è stata elaborata e portata a compimento la razionalizzazione delle udienze civili e di lavoro al fine di garantire lo svolgimento di una trattazione più rapida e maggiormente conforme agli standard di produttività, oltre che ordinata e funzionale allo smaltimento dell'arretrato. In questo senso la Corte d'Appello di Firenze e l'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana hanno concluso un protocollo che si muove lungo tre direttrici:

- la composizione ragionata dell'udienza, onde garantire lo smaltimento prioritario delle cause più risalenti e di quelle normativamente valutate come "preferenziali";
- l'assegnazione di un ordine reale di trattazione delle cause;
- la previsione di una scansione funzionale, sotto il profilo temporale, dei diversi tipi di trattazione all'interno della medesima udienza.

Le udienze sono preparate in modo tale da permettere la presa in decisione delle cause secondo criteri prestabiliti che tengano conto, innanzitutto, della prelazione dettata dalla risalenza nel tempo della causa nel senso che, per evitare di incorrere per quanto possibile, negli indennizzi previsti dalla c.d. legge Pinto e, quindi, di costituire un costo per lo Stato, le cause più vecchie (e sono considerate tali dal Collegio quelle anteriori all'anno 2011 compreso) sono preferite a quelle più recenti anche a scapito dei processi che, pur se da ritenere "preferenziali" in base ai criteri dettati dal CSM (come quelli in materia di risarcimento per lesioni da sinistro stradale, i rinvii dalla Corte di Cassazione, i processi che presentato quale parte la curatela fallimentare e altro), sono, in realtà, più recenti.

Per impedire, inoltre, che le cause già rinviate all'udienza per eccessivo carico (per superamento, cioè, delle quote dei carichi esigibili per i magistrati di udienza) possano trovarsi "in coda" all'udienza e possano, quindi, subire lo stesso trattamento di rinvio, le stesse vengono rinviate a un orario tale da far sì che il computer le ponga in una

posizione prioritaria nel ruolo, in modo tale da poter essere chiamate nella fascia di sicuro prelievo da parte del giudice. Allo stesso modo vengono trattati i procedimenti per i quali vi sia stato un provvedimento di anticipazione di udienza ovvero il conferimento di incarico di CTU.

12.3.2. Per permettere, invece, che i difensori in attesa della chiamata della propria causa conoscano con una ragionevole approssimazione l'orario di trattazione, nell'impossibilità di fissare a priori un'ora specifica durante la trattazione del contenzioso ordinario, si è provveduto a stilare un ruolo di udienza "effettivo". Ciò significa che esso rispecchia realmente l'ordine di chiamata delle cause all'esito dell'applicazione di tutti i criteri di risalezza, di preferenza, di anticipazione e di rinvio, cui più sopra si è fatto riferimento. La preparazione di un ruolo effettivo e non dettato all'impronta dal cancelliere solo all'inizio di udienza (come si era sempre fatto in precedenza) ha un indubbio riflesso sul lavoro delle cancellerie che, peraltro, con entusiasmo e incondizionata disponibilità, hanno condiviso il nuovo modello organizzativo.

L'intento perseguito è quello non solo di rendere stabile e duraturo questo servizio (anche grazie all'apporto sia degli stagisti che dei tirocinanti per i quali è stato predisposto una sorta di vademecum di operabilità onde provvedere in tempi rapidi e in piena autonomia all'ordinamento temporale del ruolo di chiamata delle cause senza che le modalità di stesura siano spiegati di volta in volta), ma anche di renderlo disponibile, con qualche giorno di anticipo, agli avvocati (i soggetti maggiormente interessati a conoscere in anticipo l'ordine di trattazione) mediante la trasmissione del documento al Consiglio dell'Ordine di Firenze, incaricato di pubblicarlo sul proprio sito sì da renderlo consultabile da parte di tutti gli Avvocati, soprattutto da quelli che, provenendo da fuori Firenze, desiderano sapere con congruo anticipo quando presumibilmente la propria causa sarà chiamata.

Quando anche la Corte di Appello si doterà di un proprio sito web (è questo uno dei progetti in allestimento), il ruolo di udienza sarà pubblicato, per ciascuna Sezione civile e del lavoro, sulla apposita bacheca dei servizi.

12.3.3. Non è stato, invece, ritenuto ergonomico intervenire sulla fissazione scansionata delle cause all'interno dell'udienza di contenzioso ordinario, in quanto non è possibile preventivare quali cause verranno trattate prima di altre; sono numerose (nell'ordine del 5/10% del totale) le cause che, pur chiamate dal cancelliere, non vengono in realtà trattate per irregolarità di notifica o anche, e soprattutto, per abbandono (art. 309 cod. proc. civ.). In questo caso, la previsione di una scansione oraria - nella impossibilità di trattare le cause di un determinato segmento temporale perché le parti non sono presenti (anche per loro ritardo, soprattutto per le cause della prima fascia oraria quando i difensori vengano da fuori distretto) - non consentirebbe

di chiamare in anticipo quelle già fissate per il segmento temporale successivo, creando così rallentamenti e attese inutili o addirittura controproducenti.

12.3.4.La redazione, invece, del ruolo effettivo, come sopra descritto, consente ai difensori, a seconda della posizione assunta dalla loro causa nel ruolo, di potersi rendere conto dei tempi ragionevoli di trattazione, con abbattimento quantomeno della sensazione di attesa non quantificata o quantificabile, che diviene invece tollerabile, com'è noto, in tutte quelle altre circostanze in cui, grazie per esempio a un *display* di chiamata, è possibile essere informati preventivamente sui tempi.

12.3.5.I Collegi civili si sono altresì dati un'efficace scansione temporale delle udienze di natura diversa e accorpate alla medesima sessione di contenzioso ordinario (si fa riferimento qui alla trattazione dei processi in sede di cosiddetto 'filtro', di inibitoria o di volontaria giurisdizione). Per queste cause è stato concordato con gli avvocati o uno slittamento temporale rispetto all'originaria tempistica di trattazione di almeno un'ora (in particolare per i processi di "filtro" e di inibitoria) ovvero è stato previsto lo spostamento ad un'altra udienza (per i processi di volontaria giurisdizione accorpate ora al processo locativo).

Questa diversa previsione di orario ha permesso la non sovrapposizione dei tempi di celebrazione del contenzioso ordinario con quella delle udienze di altro tipo (che cominciano, quindi, più tardi, per lo più proprio al termine della fase precedente). In tal modo non solo è stata eliminata un'inutile attesa da parte dei difensori (con la diminuzione della presenza fisica di più persone nello stesso luogo), ma si è consentito anche un più agevole e ordinato avvicendamento degli stessi operatori nell'anticamera e nell'aula di udienza con una consequenziale più snella celebrazione dell'udienza stessa e minor durata della stessa con riflessi ovvi sul lavoro del cancelliere di udienza che può attendere proficuamente ad altre mansioni nel corso della stessa giornata.

12.3.6. L'attività di recupero dell'arretrato nel settore civile ha comportato una preventiva analisi della quantità e qualità delle cause che, per la loro lunga durata, potevano rientrare nell'ambito di applicazione della c.d. Legge Pinto e la ricostruzione del loro sviluppo procedimentale anche al fine di verificare l'effettiva fissazione o meno dell'udienza di discussione. All'esito di tale approfondito esame, si è dedicata un'attenzione particolare allo studio di un sistema di anticipazione delle cause di più vecchia iscrizione in appello allo scopo di esaurirle entro l'anno in corso.

12.4. Il c.d. "cruscotto di controllo".

In attuazione di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, presso la Corte d'Appello, con decreto presidenziale n. 168 del 2017, è stato costituito il gruppo di lavoro denominato "cruscotto di controllo", finalizzato al periodico monitoraggio dei dati utili per l'elaborazione degli obiettivi di cui all'art. 37, comma 1, d.l. 98/2011.

Il gruppo di lavoro, all'esito di interpello, risulta composto dal Presidente vicario della Corte (che riassume in sé anche la veste di Presidente del Terzo Collegio della Seconda Sezione civile), dal Presidente del Secondo Collegio della prima Sezione civile, dalla Magrif civile.

Esso si propone di:

procedere alla raccolta e all'esame mensile dei dati relativi alle cause civili iscritte nei registri SICID con pendenza ultratriennale;

elaborare e aggregare i dati raccolti secondo criteri predefiniti;

presentare i dati in riunioni periodiche con i Magistrati preposti alla gestione dei ruoli civili;

individuare in modo partecipato eventuali ritardi o altre criticità rispetto agli stati di avanzamento del lavoro programmati;

introdurre, all'esito di dette attività, di concerto con i Presidenti delle Sezioni civili e con il Presidente della Sezione lavoro, eventuali correttivi finalizzati a conseguire gli obiettivi indicati nel programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011.

riportare il contenuto delle relazioni redatte dai Presidenti della Prima e della Seconda Sezione civile all'esito delle riunioni appositamente convocate.

12.5. La comunicazione informatica tra uffici giudiziari di primo e di secondo grado e la Corte di Cassazione delle sentenze relative allo stesso processo.

La collaborazione tra Corte d'Appello, DGSIA, Regione Toscana deve essere segnalata con riferimento ad un'esperienza, unica, al momento, nel panorama nazionale. Essa muove dall'esigenza di creare un sistema di comunicazione informatica tra gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado e la Corte di Cassazione per consentire al giudice del grado inferiore, assegnatario della singola causa, di essere informato automaticamente, al termine della successiva fase processuale, dell'esito del processo in modo da avere piena contezza dell'esito ulteriore del proprio impegno professionale, consapevolezza di eventuali orientamenti giurisprudenziali diffusi maturati sulle questioni trattate, conoscenza di vizi attinenti a violazioni di legge e/o a patologie della motivazione riscontrate, con riferimento al provvedimento impugnato, nei gradi successivi di giudizio.

Tale iniziativa persegue, altresì, l'obiettivo di:

- favorire un proficuo interscambio tra giudici di merito e giudici di legittimità;
- stimolare una visione organica e complessiva del processo da parte del giudice;
- favorire un atteggiamento culturale ispirato alla dialettica e al meditato approfondimento delle diverse opzioni esecutive;

-promuovere nel giudice la consapevolezza del valore della prevedibilità e stabilità degli orientamenti giurisprudenziali quale strumento per assicurare la conoscenza da parte degli utenti e delle istituzioni interessate degli indirizzi maturati in un determinato ambito territoriale sulle diverse questioni, rendere effettiva le scelte difensive circa la proposizione dell'impugnazione, garantire conseguentemente con pienezza il diritto di difesa, dare attuazione al principio consacrato dall'art. 3 Cost. mediante l'uguale trattamento di situazioni identiche;

-creare le precondizioni per organizzare una banca dati di giurisprudenza di merito;

In tale contesto la Regione Toscana ha messo a punto un sistema informatico - il cui *know how* è stato messo a disposizione del Ministero della Giustizia, DGSIA per la sua diffusione sull'intero territorio nazionale - che consente l'accesso, da parte di un'utenza qualificata, alle banche dati della giurisprudenza di merito, l'interazione tra le stesse e quelle della Corte di Cassazione, la comunicazione al giudice che ha trattato il processo degli ulteriori esiti nei gradi successivi di giudizio.

Sono state, in tal modo, gettate le basi per la predisposizione di relazioni annuali della giurisprudenza del distretto al fine di far emergere le linee guida e i principali principi giuridici affermati dalle sentenze emesse dai giudici del distretto, la costruzione di modelli coerenti di soluzione dei problemi interpretativi e/o applicativi in fattispecie "paradigmatiche", in vista di una tendenziale razionalizzazione dell'ipertrofico "diritto vivente". In tal modo la Corte d'appello, può utilmente contribuire al lavoro della Corte di Cassazione che, come è stato autorevolmente affermato dal suo Primo Presidente, è teso alla creazione di un ideale spazio dialettico in cui il "diritto vivente", formatosi nell'esercizio della funzione giurisdizionale, viene elaborato e diffuso, per costituire oggetto di applicazione, condivisione e valutazione critica da parte dell'intera comunità dei giuristi.

12.6. Il front office civile quale strumento organizzativo per razionalizzare il lavoro delle cancellerie.

Agli inizi dell'anno 2017 è divenuto operativo il protocollo per la creazione del front office civile, frutto di un attento e complesso lavoro congiunto di Magistrati, Avvocati, Personale amministrativo.

Il protocollo, sottoscritto dalla Corte d'Appello di Firenze e da tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, si propone di:

-razionalizzare gli accessi degli Avvocati presso gli uffici giudiziari, sostituendo all'accesso fisico l'interlocuzione telematica;

- facilitare, rendendoli più adeguati alle nuove possibilità tecnologiche, i rapporti tra utenza e Uffici giudiziari;

-consentire l'acquisizione telematica delle varie richieste ai fini di una congrua programmazione del lavoro delle cancellerie e dei loro tempi di risposta;

- favorire la concentrazione delle diverse tipologie di attività per rendere più celere e snella l'opera delle cancellerie, evitando che una stessa persona sia addetta contemporaneamente a diversi servizi.

12.7. Il protocollo per la restituzione dei fascicoli di parte quale strumento per contribuire al riordino delle cancellerie civili e dei relativi spazi.

La giacenza presso gli archivi della Corte di migliaia di fascicoli di parte delle cause civili non ritirati dagli Avvocati e la conseguente saturazione degli spazi disponibili ha reso necessario il riordino di tale settore mediante le seguenti iniziative.

Innanzitutto un gruppo di personale amministrativo diretto da una funzionaria addetta alla Presidenza e dalla coordinatrice del settore civile si è occupato di smaltire, con l'ausilio di una ditta che ha messo la sua opera gratuitamente a disposizione dell'Ufficio, tutti i fascicoli di parte risalenti ad oltre tre anni e che, per espressa previsione normativa, erano destinato al macero.

In secondo luogo, l'esigenza di intervenire sui fascicoli tuttora presenti in archivio e di prevenire la futura formazione di analoghe simili giacenze hanno suggerito di predisporre, in collaborazione con tutti gli Ordini forensi, un protocollo che, da un lato, affronta in maniera organica la situazione esistente e, dall'altro, prevede regole di comportamento che dovranno essere seguite dagli Avvocati.

Sotto il primo profilo sono stati previsti la riorganizzazione dell'archivio per città e per nome del dominus della parte attrice, la formazione di appositi elenchi riepilogativi dei fascicoli giacenti e dei nominativi degli avvocati suddivisi per Ordini professionali toscani di appartenenza, la comunicazione di tali elenchi, ad opera dei singoli Ordini, ai loro iscritti con contestuale invito al ritiro entro un termine predeterminato cui segue l'effettiva richiesta del difensore che deve preventivamente comunicare per e.mail il suo accesso al Palazzo di giustizia nel giorno fisso della settimana individuato nel protocollo, sì da consentire la programmazione delle attività con l'ausilio di un addetto dell'Ordine degli Avvocati che assicura la sua presenza e la sua partecipazione alle attività di restituzione.

Per il futuro, il protocollo stabilisce che è onere dell'Avvocato, sin dal momento dell'iscrizione della causa in appello, indicare il nominativo della persona incaricata del ritiro del fascicolo di parte nei termini stabiliti e con le modalità in precedenza indicate.

13. Il settore penale.

13.1. Analisi dei dati.

I dati acquisiti evidenziano un progressivo, costante incremento dei procedimenti penali sopravvenuti, che sono passati da 8.185 del periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016 ai 10.172 del periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017. Si é, quindi, verificato un aumento di 1987 fascicoli, pari ad una percentuale del 24, 3%.

Nel dettaglio la Prima Sezione penale registra una sopravvenienza nel periodo in esame di 3849 procedimenti rispetto ai 3003 del periodo precedente (+ 28,2%).

La Seconda Sezione penale vede una sopravvenienza nel periodo in esame di 4069 procedimenti rispetto ai 3260 del periodo precedente (+24,8%).

La Terza Sezione penale ha registrato una sopravvenienza di 2254 fascicoli a fronte dei 1922 del precedente periodo (+17,3%).

I processi sopravvenuti, nel periodo in esame, presso la Prima Sezione di Corte d'Assise d'Appello sono 14, a fronte dei 9 sopravvenuti nel lasso di tempo 1 luglio 2015-30 giugno 2017.

I processi sopravvenuti, nel periodo in esame, presso la Seconda Sezione di Corte d'Assise d'Appello sono 12 a fronte dei 9 iscritti nel periodo precedente.

Di conseguenza, nel settore di competenza della Corte d'Assise, si è registrato un aumento complessivo in percentuale del 44,4% tanto più significativo, laddove si consideri che si tratti di processi di oggettiva difficoltà nello studio degli atti, nella trattazione dibattimentale, nella stesura della motivazione delle sentenze che li definiscono.

Parallelamente è aumentata la definizione dei processi che è passata dai 4.572 provvedimenti depositati dalla tre Sezioni Penali nel periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016 alle 5.111 sentenze depositate nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017.

13.2. La situazione dell'organico.

Il settore penale, nel corso dell'anno 2017, ha operato con un organico ridotto, tenuto conto delle persistenti scoperture dei posti, delle vacanze di due dei tre posti di Presidenti di Sezione penale, dell'esonero dal lavoro di un Consigliere nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso in magistratura, dei provvedimenti di posticipato possesso dei nuovi Consiglieri destinati alla Corte, dell'applicazione a tempo parziale di un Consigliere al Tribunale di Pistoia per circa due anni, dell'esonero parziale dal lavoro del Magistrato penale.

13.3. La Prima Sezione penale.

Più specificamente, la Prima Sezione penale è rimasta penalizzata dall'assenza per malattia e quindi per aspettativa (dal maggio 2016) di un Consigliere, successivamente dispensato dal servizio, dall'assenza per malattia, per alcuni mesi, di un altro Consigliere, dall'applicazione, per cinque udienze al mese, di un altro Consigliere al Tribunale di Pistoia fino al 20 gennaio 2017, dal trasferimento ad altro ufficio del collega Ferrante (settembre 2016), dalla vacanza del posto già assegnato al collega Esposito, (in pensione dal maggio 2015), dal trasferimento ad altro Ufficio della dott.ssa D'Onofrio (a partire dal 31 luglio 2017), dalle dimissioni rassegnate dal Presidente titolare della Sezione, dott. Salvatore Giardina, con decorrenza dall'1 novembre 2017, precedute da un periodo di fruizione delle ferie con conseguente

necessità di provvedimento di reggenza, per il mese di ottobre 2017, quale Consigliere più anziano in ruolo, della dott.ssa Riccucci, contemporaneamente gravata anche della reggenza della Prima Sezione della Corte d'Assise d'Appello, tabellarmente presieduta dal Presidente titolare della Prima Sezione civile.

Almeno fino al 31.5.016, la Sezione è rimasta gravemente penalizzata, per un verso, dalla insufficienza di personale addetto alla redazione e notifica dei decreti di citazione - il che ha determinato la riduzione delle udienze di trattazione dei processi nei confronti di imputati non sottoposti a misura cautelare (situazione maturata nel periodo sino a fine marzo 2016) -, per altro verso dalla trattazione del complesso procedimento nei confronti di Schettino Francesco. Il processo ha impegnato interamente per circa un mese tre magistrati della Sezione (in pratica quasi la metà della complessiva forza lavoro della medesima) e l'esonero totale dal lavoro del Consigliere relatore per i sessanta giorni successivi alla deliberazione.

Tale situazione ha avuto pesanti ricadute sugli altri Consiglieri, costretti, pur se in numero inferiore rispetto all'organico previsto, a fronteggiare il resto del lavoro.

Ciò nonostante la Prima Sezione penale ha definito nel periodo in esame 1868 procedimenti con sentenza e 31 in altro modo (per un totale di 1.899) fascicoli a fronte delle 1.118 sentenze e dei 13 provvedimenti di altro tipo (per un totale di 1.131) del periodo precedente. Il risultato di sicuro rilievo è stato raggiunto esclusivamente grazie all'eccezionale impegno personale dei Consiglieri addetti alla Sezione che hanno sopportato un carico di udienze e di procedimenti che ha superato i carichi esigibili fissati nel provvedimento di organizzazione tabellare per il triennio 2017-2019.

Peraltro, l'aumento rilevante dei procedimenti sopravvenuti (+ 28,2%) ha di fatto azzerato il trend positivo registrato, aumentando la pendenza complessiva della Sezione, salita a 5.526 procedimenti rispetto ai precedenti 4.894.

Il Presidente della Prima Sezione penale Sezione segnala, altresì, l'aumento percentuale delle varie tipologie di reato:

- + 33,4 % per i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione;
- + 24 % per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale;
- + 30,2% per i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone;
- + 36,6% per i delitti in materia di stupefacenti;
- + 32,6% per i delitti contro la libertà individuale;
- + 19,3% per i delitti di furto semplice o aggravato;
- + 14,8% per i delitti in materia di violazione della disciplina sulle armi.

Nel periodo in esame mediamente ciascun Consigliere della Prima Sezione penale ha definito con sentenza 244 procedimenti e con altri tipi di provvedimento 4

procedure a fronte delle definizioni medie con sentenza di 146 fascicoli e con altri tipi di provvedimento di 2 procedure nel periodo precedente

13.4. La Seconda Sezione penale.

La Seconda Sezione penale, nel periodo in interesse, ha registrato scoperture dei posti in organico, in quanto la dott.ssa Luciana Cicerchia, l'1 settembre 2016, è stata trasferita, a domanda, alla Procura Generale di Bologna e i nuovi Consiglieri ad essa destinati hanno preso possesso, rispettivamente, il 12 gennaio 2017 (la dott.ssa Scinicariello) e l'11 settembre 2017 (la dott.ssa Mugnaini).

La dott.ssa Scinicariello ha usufruito del provvedimento di posticipato possesso, concordato dalla Presidenza della Corte con la Presidente del Tribunale di Firenze, in quanto impegnata nella definizione del processo a carico di Loris Verdini ed altri. Inoltre, pur dopo la presa di possesso dell'Ufficio di Consigliere, è stata applicata al Tribunale di Firenze per definire alcuni processi monocratici in avanzato stato di istruttoria.

Inoltre, il dott. Alberto Panu, quale Magistrato penale, usufruisce di uno sgravio concordato del lavoro, peraltro non sempre utilizzato.

Inoltre, dal 3 luglio 2017 la dott.ssa Antonietta Di Taranto è esonerata totalmente dal lavoro giudiziario, essendo stata nominata, con delibera consiliare del 21 giugno 2017, componente della Commissione esaminatrice del concorso in magistratura.

La dott.ssa Paola Palasciano, infine, fino al marzo 2016 ha usufruito di un parziale esonero dal lavoro quale membro del Consiglio giudiziario e, successivamente, è stata incaricata dell'organizzazione dei tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013, assegnati alla Corte, senza peraltro usufruire di alcuna forma di esonero dal lavoro.

A partire dall'1 novembre 2017 la dott.ssa Angela Annese, nella sua qualità di Consigliere più anziano in ruolo, è stata nominata Presidente ff. della Sezione a seguito dell'assegnazione a domanda alla Prima Sezione penale e alla Prima Sezione di Corte d'Assise d'appello del dott. Alessandro Nencini, già Presidente titolare della Seconda Sezione penale della Seconda Sezione di Corte d'Assise d'Appello.

Pertanto, a decorrere dall'1 novembre 2017 la dott.ssa Maria Cannizzaro, Consigliere più anziano di ruolo della Seconda Sezione di Corte d'Assise d'Appello, è stata nominata Presidente reggente della suddetta Sezione in sostituzione del Presidente Nencini.

Occorre, altresì, evidenziare che il dott. Panu è componente della Seconda Sezione di Corte d'Assise d'appello e che le dott.sse Angela Annese, Maria Teresa Scinicariello e Silvia Mugnaini sono, al contempo, componenti della Sezione minorenni.

In conseguenza di tutte queste circostanze di fatto, i Consiglieri della Sezione hanno sopportato nell'anno un elevato numero di udienze (quattro udienze a settimana hanno sempre impegnato la Sezione), con durata dei dibattimenti fino ad

ora tarda della sera (così come agilmente rilevabile dai verbali di udienza), e con scarsissimi differimenti di trattazione dei procedimenti calendarizzati (dato che evidenzia un ottimo coordinamento con la cancelleria della Sezione).

Presso la Seconda Sezione penale, d'intesa con la Presidenza della Corte, sono in corso, da un lato, la bonifica dei registri informatici e, dall'altro, il conteggio anche manuale dei fascicoli al fine di procedere in prospettiva alla bonifica degli archivi digitali, sinora non sempre curati con la dovuta attenzione dal personale amministrativo, attese anche le gravi scoperture da cui è cronicamente afflitto.

E', inoltre, in corso la catalogazione e la cernita dei processi iscritti nel 2012 o negli anni precedenti in relazione ai quali l'attività di riordino è resa più complessa dal fatto che: a) nei registri informatici (SICP) è annotato soltanto il nome dell'imputato; b) la copertina dei fascicoli, redatta manualmente, non reca l'indicazione del titolo di reato, della data di consumazione dello stesso, dei termini di prescrizione.

Fino ad oggi questa attività di ricognizione e riordino ha portato alla pronta fissazione dei processi ancora utilmente suscettibili di trattazione e alla definizione di ben 830 fascicoli mediante declaratoria camerale di estinzione del reato per prescrizione. Questa attività, non essendo stata ultimata, è destinata a proseguire sì da consentire la valutazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa delle pendenze più risalenti.

Nonostante le carenze dell'organico cui è stato fatto in precedenza riferimento, la Seconda Sezione penale, nel periodo in esame, ha definito con sentenza 1868 procedimenti con sentenza e 31 in altro modo (per un totale di 1.899) a fronte delle 1.118 sentenze e dei 13 provvedimenti di altro tipo (per un totale di 1.131) del periodo precedente. Il risultato di sicuro rilievo è stato raggiunto esclusivamente grazie all'eccezionale impegno personale dei Consiglieri addetti alla Sezione che hanno sopportato un caro di udienze e di procedimenti che ha superato i carichi esigibili fissati nel provvedimento di organizzazione tabellare per il triennio 2017-2019.

Peraltro, l'aumento rilevante dei procedimenti sopravvenuti (4069 rispetto ai 3260 del periodo precedente, pari al +24,8%) rischia di azzerare l'impegno dei Consiglieri per ridurre le pendenze finali.

Dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2017 sono stati esauriti, in totale, 1600 procedimenti (1581 con sentenza e 19 in altro modo) a fronte dei fascicoli sopravvenuti in numero di 2770.

Nella prospettiva dell'anno solare, invece, dal gennaio al dicembre 2017 sono sopravvenuti n. 3045 procedimenti (contro i 2416 dell'anno precedente) e ne sono stati esauriti 1801 (a fronte dei 1704 dell'anno precedente).

Inoltre la Sezione ha definito, nel periodo in esame, un numero cospicuo di fascicoli (830) per i quali è intervenuta declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

Ogni consigliere tiene sette udienze mensili, oltre quelle in Corte d'Assise d'appello o presso la Sezione Minorenni.

Inoltre, con cadenza trimestrale (come da provvedimento tabellare), ciascun Consigliere provvede, secondo un turno di servizio mensile predisposto dal Presidente ff., alla convalida degli arresti eseguiti sulla base dei mandati di arresto europeo.

Per quanto riguarda i procedimenti con detenuti assegnati alla Sezione, ogni singolo Consigliere è assegnatario delle istanze cautelari, secondo un turno di arrivo delle stesse, e, per i fascicoli già giunti a dibattimento, sulla scorta della assegnazione del singolo fascicolo per l'udienza.

Il Presidente della Sezione segnala, un incremento notevole dei reati in materia di stupefacenti (+ 30%), dei reati contro la famiglia (+ 71%), dei delitti contro la libertà individuale (+ 111%) in cui sono comprese violenze sessuali e *stalking*, dei reati contro la fede pubblica (+ 70%), contro il patrimonio mediante frode (+ 284%), ovvero mediante violenza a cose o persone (+ 37%) e contro l'attività e le decisioni giudiziarie (+ 107%).

Si tratta, per lo più, di reati a trattazione prioritaria che impegnano notevolmente la Sezione anche al fine di una fissazione dei procedimenti il più possibile sollecita, considerando oltretutto le comprensibili esigenze delle parti civili costituite (si pensi, ad esempio, ai reati contro il patrimonio commessi mediante frode, a quelli di circonvenzione di incapace).

Tra l'aprile e il luglio 2016 tre Consiglieri della Seconda Sezione penale sono stati impegnati nella celebrazione di un delicato complesso processo a carico di numerose persone (Fiesoli + 22 e decine di parti civili costituite) imputate, tra l'altro, dei delitti di maltrattamenti e violenza sessuale. Si è trattato di un processo di rilevanza nazionale, tenuto conto del ruolo di gestori di una comunità terapeutica di alcuni dei soggetti accusati, che ha comportato un'attività di studio e di preparazione assai impegnativa e il parziale esonero dal lavoro del Consigliere relatore nella fase antecedente la deliberazione e l'esonero totale nei due mesi successivi alla pronuncia della sentenza per consentire il sollecito deposito della motivazione. Il giudizio di cassazione, conseguente alla proposizione dell'impugnazione avverso la decisione d'appello, si è concluso il 21 dicembre 2017.

L'impegno assorbente di ben tre Consiglieri per circa due mesi nella celebrazione del suddetto processo ha indubbiamente inciso sulla gestione del lavoro ordinario e spiega il rilevato indice di ricambio nel periodo giugno 2016/giugno 2017 di 0,58 a fronte di quello dell'analogo periodo precedente di 0,65, così come l'indice di smaltimento di 0,16 a fronte di 0,18 del precedente periodo, con una produttività che si attesta su 227 sentenze in media per consigliere, anziché 239 sentenze del periodo precedente. Dunque un divario minimo a fronte della presenza, nel periodo giugno 2016/giugno 2017, di sette magistrati a fronte del periodo precedente (7,5).

13.5. La Terza Sezione penale.

Nel periodo di riferimento la Terza Sezione penale sezione è stata composta da sei Consiglieri, oltre al presidente. Uno dei Consiglieri, peraltro, è stato impegnato nel primo trimestre dell'anno 2017 nella redazione della motivazione di un considerevole numero di sentenze civili relative alle sue pregresse funzioni di giudice civile di primo grado

Presso la Terza Sezione penale, nel periodo in esame, risultano sopravvenuti 1.871 fascicoli a fronte dei 1.682 dell'anno precedente.

E' da segnalare il considerevole incremento dei processi relativi a delitti di omicidio colposo (saliti a 68 rispetto ai 38 dell'anno precedente), lesioni colpose (aumentati a 83 a fronte dei 61 precedenti), reati fallimentari (passati da 93 a 142), nonché delle procedure relative all'applicazione di misure di prevenzione personali e reali (salite a 71 rispetto alle 40 dell'anno precedente).

Gli indici di ricambio e di smaltimento sono, rispettivamente 0,88 e 0,44 e, quindi, identici a quelli del periodo precedente, nonostante il ridotto numero dei Consiglieri e il consistente aumento dei procedimenti sopravvenuti.

La Sezione è stata impegnata nella gestione di processi particolarmente complessi di rilevanza nazionale (quello relativo al Monte dei Paschi di Siena; quello relativo alla morte di Paolo Magherini di cui erano chiamati a rispondere appartenenti alle Forze dell'Ordine, operatori del 118; quello per omicidio colposo plurimo relativo al decesso di operai cinesi in conseguenza del rogo della fabbrica posta in Prato, ove essi lavoravano).

Tutti i processi pendenti presso la Sezione sono stati esaminati, classificati, fissati e anche quelli che sopraggiungono dal Registro generale, dopo l'inserimento informatico di tutti i dati necessari, vengono prontamente calendarizzati.

Il numero delle dichiarazioni di estinzione dei reati per prescrizione (371) è ridotto rispetto all'anno precedente (442): tale aspetto è espressivo dell'attenzione posta nella fissazione tempestiva delle udienze per i processi relativi a reati di prossima prescrizione.

14. Nuove modalità organizzative nella gestione dei processi per reati prescritti con costituzione di parte civile.

Allo scopo di evitare l'inutile fissazione di processi per reati prescritti in cui la parte civile costituita in primo grado non ha interesse a coltivare la domanda civilistica nel processo penale, i Presidenti di Sezione, d'intesa con la Presidenza della Corte, provvedono a far inviare dalla cancelleria, prima della fissazione dell'udienza, un invito

rivolto al difensore della parte civile a precisare se permanga o meno il suo interesse a coltivare la pretesa risarcitoria nel processo penale.

In tal modo si razionalizzano le energie lavorative dei Giudici e del personale amministrativa e i costi correlati all'amministrazione della giustizia, evitando la fissazione in sede penale di processi in cui, a fronte della maturazione dei termini fissati dall'art. 157 c.p., non permane neppure l'interesse della parte civile alla decisione sulla sua domanda.

15. L'analisi dei flussi di lavoro in ambito distrettuale nella prospettiva di una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e dei tempi di definizione dei processi.

15.1.In campo penale una riduzione significativa del carico di lavoro è stata individuata, all'esito di plurime riunioni tenute sia con i Presidenti di Sezione e i Consiglieri della Corte che con i Presidenti dei Tribunali del distretto, nella interazione sinergica dei seguenti profili:

corretta applicazione dei criteri di priorità dettati dalla legge (art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.) e previsti dai provvedimenti tabellari;

formazione dei ruoli di udienza idonei ad assicurare, sia in primo che in secondo grado, la massima concentrazione delle udienze rispetto ai processi relativi a reati di maggiore complessità o allarme sociale e la loro pronta definizione in vista di una complessiva durata conforme a canoni di ragionevolezza nel rispetto del precetto costituzionale;

aggiornamento tempestivo, da parte del giudice procedente, dei moduli riguardanti il calcolo dei termini prescrizionali e la scadenza dei termini di fase per gli imputati detenuti, sì da esercitare il dovuto controllo in ordine allo sviluppo procedimentale e da garantire al giudice d'appello la pronta individuazione dei processi più urgenti;

selezione ragionata dei processi suscettibili di utile definizione in primo grado, tenuto conto del disposto dell'art. 157 cod. pen. e della inutilità di attività dibattimentali destinate a sfociare, nel successivo grado di giudizio, in una sicura declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;

formazione dei ruoli mediante accorpamento di questioni identiche;

adozione di modelli differenziati di motivazione a seconda del diverso grado di difficoltà delle questioni prospettate;

esame preliminare, da parte del giudice d'appello, dei motivi di impugnazione non rispondenti al canone di specificità o, comunque, affetti da vizi formali che ne comportino l'inammissibilità oppure delle impugnazioni che deducano vizi processuali che possano comportare la regressione del processo ovvero, infine, attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio;

previsione tabellare di "giudici di riserva" che possano subentrare a quelli impediti o nei confronti dei quali ricorrano situazioni di incompatibilità;

gestione ragionata della discussione orale in udienza quale fattore indispensabile per la razionalizzazione dei tempi di durata delle udienze anche rispetto alla necessità di camere di consiglio adeguatamente approfondite.

15.2. Nella medesima prospettiva è stato istituito un tavolo tecnico di confronto tra Presidente della Corte d'Appello, Procuratore Generale, Presidenti dei Tribunali del distretto, Procuratori della Repubblica del distretto per monitorare, presso ciascuna sede i flussi delle sopravvenienze, delle definizioni e delle pendenze, nonché i tempi di trattazione dei procedimenti nelle varie fasi al fine di: a) individuare con la maggiore precisione possibile il numero di processi suscettibili di concreta gestione, trattazione, definizione, tenuto conto dei carichi esigibili stabiliti nei provvedimenti di organizzazione tabellare degli Uffici nel triennio 2017-2019; b) verificare il rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 125 disp.att. c.p.p. ai fini del corretto promovimento dell'azione penale nella prospettiva della concreta sostenibilità in giudizio dell'ipotesi di accusa; c) individuare l'ambito applicativo delle riforme più recenti in chiave deflattiva; d) accertare il rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. o previsti nelle tabelle di organizzazione degli Uffici; e) avere contezza delle percentuali di assoluzioni in primo grado cui non abbia fatto seguito l'impugnazione del Pubblico ministero; f) ricostruire le percentuali di riforma della decisione nella fase d'appello alla luce delle impugnazioni proposte rispettivamente dall'Ufficio del Pubblico ministero o dalle parti private; g) monitorare il numero delle prescrizioni maturate nei due gradi di giudizio di merito; h) esercitare le opportune forme di impulso e di controllo sulle attività delle cancellerie soprattutto nel settore post-dibattimentale, atteso che i ritardi riscontrati in talune sedi nell'invio, a seguito di impugnazione, dei fascicoli al giudice del grado successivo di giudizio incidono obiettivamente sui tempi di utile celebrazione del processo senza incorrere in declaratorie di estinzione del reato per prescrizione; i) verificare le linee giurisprudenziali maturate in ordine agli strumenti deflattivi previsti dal sistema nella consapevolezza che la stabilità e la prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali incide sull'effettività del diritto di difesa, sull'accesso ragionato agli strumenti di impugnazione e costituisce un fattore per garantire l'uguale trattamento di situazioni omogenee.

16. Il recupero dell'arretrato distrettuale nel settore post-dibattimentale penale.

Gli esiti delle attività ispettive ordinarie svolte presso taluni Tribunali del distretto e la quotidiana attività di esame preliminare delle impugnazioni che consente un costante monitoraggio del lavoro hanno evidenziato ritardi nelle attività post-dibattimentali (notifica degli estratti contumaciali rispetto ai processi cui non si

applicano le nuove disposizioni contenute nella legge n. 67 del 2014; attestazioni di irrevocabilità delle sentenze.

Nei rapporti con i Tribunali sono state concordate con i Presidenti specifiche misure organizzative per restituire fisiologia ai tempi di lavorazione in tale settore.

Sul versante della Corte, le attività di riorganizzazione interna hanno consentito di accertare che, oltre ai ritardi già verificati in sede ispettiva, ne esistevano ulteriori già maturati e non ancora affrontati. E' stato, pertanto, previsto per l'anno in corso un secondo progetto finalizzato (FUA), già utilmente sperimentato nell'anno precedente per definire i fascicoli arretrati. A tale progetto ha dato l'adesione un significativo numero di dipendenti che, entro la fine dell'anno 2017, dovrebbe riuscire a definire tutto l'arretrato. E' stato, inoltre, unificato il servizio del post-dibattimento al fine di consentire l'apporto di personale qualificato e specificamente formato in un ambito altamente specialistico, di uniformare le prassi lavorative e razionalizzare i tempi processuali.

17. Il Protocollo per il corretto svolgimento di attività di cancelleria.

I tavoli tecnici fra Dirigenti giudiziari e amministrativi del distretto hanno consentito di condividere regole comuni per la corretta tenuta dei fascicoli processuali, la costante alimentazione delle banche dati informatiche, la trasmissione delle notizie fondamentali ai fini della tempestiva selezione dei fascicoli (scadenza dei termini di prescrizione; provvedimenti interruttivi della prescrizione, loro durata e causale; scadenza dei termini di custodia cautelare nei confronti di imputati sottoposti a misure cautelari personali; provvedimenti di sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p.; tenuta dei sottofascicoli per l'esecuzione nel rispetto delle disposizioni vigenti; eventuali adozione di provvedimenti di confisca; provvedimenti di liquidazione). All'esito di tale ricognizione il gruppo ha provveduto a redigere un protocollo delle regole da seguire, nelle varie fasi di giudizio, per una corretta tenuta dei fascicoli processuali con riferimento ai suddetti profili e a diffonderne la conoscenza fra tutti gli uffici giudiziari del distretto in vista dell'adozione di prassi uniformi in grado di incidere positivamente sulla correttezza dei vari adempimenti e sulla completezza delle informazioni offerte dai registri informatici e dai fascicoli processuali.

18. Il protocollo in tema di udienze penali.

Nell'ottica di valorizzare il ruolo del difensore, di scongiurare inutili rinvii con conseguente pregiudizievole dispendio di energie del professionista, nonché di assicurare la sua partecipazione ad ogni momento del processo per garantirne l'immediata effettiva conoscenza, funzionale anche alla ponderata scelta di proporre ricorso per cassazione, è stato approvato, d'intesa con la Procura generale e

l'Avvocatura, un protocollo sulla celebrazione delle udienze penali, analogo a quello esistente in ambito civile.

Tale protocollo si propone di:

- assicurare l'effettiva celebrazione dei processi iscritti a ruolo per ciascuna udienza mediante un'attenta valutazione da parte dei singoli Presidenti di Sezione dell'impegno posto dai singoli processi in relazione al numero delle parti e delle imputazioni, alla complessità delle questioni prospettate con l'atto d'impugnazione, alla presumibile durata della discussione orale, nonché del carico esigibile di lavoro per ciascun consigliere, sì da garantire l'effettiva trattazione dei processi fissati per ciascuna udienza;

-istituire un più stretto raccordo tra giudici e cancellerie penali allo scopo di programmare con congruo anticipo le attività di predisposizione dei decreti di citazione a giudizio e di notifica e di evitare rinvii dei processi per omesso rispetto delle forme dei termini previsti dal codice di rito;

-garantire ai difensori le possibilità di controllo in cancelleria circa la ritualità delle notifiche prima dell'udienza in modo da conoscere tempestivamente eventuali vizi che comportino il rinvio e da concordare con il Presidente la nuova data di celebrazione del processo, funzionali a prevenire concomitanze di impegni professionali;

-concentrare la celebrazione delle udienze relative a processi che, per il numero delle parti e delle imputazioni, per la complessità dei titoli di reato, per l'articolazione della sentenza di primo grado e delle questioni dedotte con gli atti d'impugnazione, non consentano la definizione nell'ambito di un'unica udienza;

-conoscere con congruo anticipo le richieste di concordato sui motivi d'appello;

-assicurare la presenza del difensore alla lettura del dispositivo della sentenza con conseguente razionalizzazione delle attività post-dibattimentali delle cancellerie.

19. Protocollo sul *front office* penale.

Nel periodo in esame è stato altresì approvato dalla Corte d'Appello, dalla Procura Generale e dagli organismi distrettuali dell'Avvocatura un protocollo sul *front office* penale.

Tale iniziative scaturisce dalla consapevolezza che esiste un nesso inscindibile tra l'attività giudiziaria e quella amministrativa in vista del perseguimento dei seguenti obiettivi: a) miglioramento della qualità e quantità della risposta giudiziaria; b) contenimento dei tempi di durata dei processi; c)razionalizzazione degli incombeni di cancelleria al fine di concentrare le risorse umane, in costante progressiva diminuzione, nei settori strategici per la celebrazione del giudizio, per il passaggio alla eventuale successiva fase di legittimità, per l'esecuzione dei provvedimenti divenuti irrevocabili.

In tale contesto, le gravi carenze di personale amministrativo della Corte d'Appello, che, allo stato, presenta una scopertura in organico pari a circa il 30%, hanno reso necessaria una riorganizzazione delle varie attività per consentire alle cancellerie un recupero di efficienza, per rendere più agevole il rapporto tra utenti e Uffici giudiziari al fine di rendere più accessibili i servizi, di migliorarne la qualità, di evitare un inutile dispendio di energie per i professionisti, di promuovere innovazioni coerenti con la progressiva informatizzazione del processo penale.

Il Protocollo ha recepito l'esito del lavoro svolto dai componenti di un tavolo tecnico che ha operato su due fronti:

- la preventiva ricognizione delle principali criticità nei rapporti tra cancellerie e utenza;

- la formulazione di proposte organizzative tese a razionalizzare gli accessi personali da parte degli Avvocati, ad elaborare una puntuale programmazione delle attività, a prevedere mezzi alternativi di invio delle svariate richieste da parte dell'utenza, utilizzando appositi indirizzi di posta elettronica messi a disposizione dall'Amministrazione.

20. Protocollo per la liquidazione dei compensi.

20.1. L'esigenza di razionalizzare l'impiego del personale amministrativo e di snellire ed accelerare le procedure di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato hanno indotto la Presidenza della Corte a promuovere un protocollo d'intesa con l'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana e con le Camere Penali operanti in tale ambito territoriale. Tale protocollo individua fasce predeterminate e concordate di compenso in favore del professionista in rapporto alla difficoltà del processo, al numero delle parti e delle imputazioni, alla tipologia e complessità delle prestazioni professionali, alla tipologia dell'udienza, sì da consentire la immediata adozione da parte del Collegio, al termine dell'udienza, di provvedimenti di liquidazione rispondenti ai suddetti parametri concordati con l'Avvocatura che, al fine di snellire le procedure amministrative e di alleviare il lavoro delle cancellerie, provvede ad inserire nell'apposito registro informatico (SIAMM) le relative istanze corredate dalla documentazione necessaria (domanda originaria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvedimento di ammissione) e rinuncia all'udienza alla proposizione dell'impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione che, in tal modo, può essere subito trasmesso alla cancelleria competente per le spese di giustizia per gli adempimenti di sua competenza con significativo risparmio di tempo e di energie lavorative.

20.2.E' stato da ultimo concordato fra le Autorità giudiziarie del distretto l'avvio di un tavolo tecnico per addivenire alla predisposizione di un analogo Protocollo per gli Uffici di primo grado in relazione alle varie fasi di sviluppo del processo.

21. Imputati e condannati affetti da vizio di mente dotati di pericolosità sociale nei cui confronti siano state applicate misure di sicurezza provvisorie o definitive o disposte misure cautelari personali.

Nel periodo in esame è stato promosso presso l'Assessorato regionale alla sanità un tavolo tecnico composto, allo stato, dal Presidente della Corte d'Appello, dal procuratore generale, dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dai rappresentanti dei Dipartimenti per la salute mentale, dal Responsabile del servizio psichiatrico dentro il carcere di Sollicciano, dal responsabile della Rems di Volterra.

Il gruppo di lavoro intende dare compiuta attuazione alla legge n. 81 del 2014 che ha disposto, tra l'altro, la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari mediante uno sforzo istituzionale congiunto che preservi lo spirito autentico della riforma nel rispetto dei diritti delle persone e delle diverse responsabilità istituzionali coinvolte.

In tale prospettiva generale si propone di effettuare una ricognizione delle principali problematiche emerse nella gestione quotidiana di persone affette da vizio di mente che abbiano commesso reati e siano portatrici di accertata pericolosità sociale.

Persegue, inoltre, la finalità di individuare forme di intervento integrato fra le diverse professionalità e nel rispetto dei diversi ruoli in rapporto allo sviluppo del procedimento, alla tipologica di misura (misura cautelare; misura di sicurezza provvisoria o definitiva) adottata dall'Autorità giudiziaria, allo status di imputato o di condannato della persona affetta da patologia psichiatrica dichiarata pericolosa alla luce delle esigenze di cura e dei principi - applicabili anche in tale ambito - di proporzionalità e adeguatezza nella scelta delle misure che configurano il collocamento nella R.E.M.S. quale estrema *ratio*.

Si propone, infine, di stabilire, nel rispetto delle previsioni normative, forme stabili e condivise di scambio di informazioni tra realtà territoriali che avevano in cura il soggetto malato di mente già prima della commissione del reato, Istituzioni che hanno assunto successivamente in carico la persona, servizi psichiatrici penitenziari, Autorità giudiziarie competenti all'adozione ed applicazione dei provvedimenti in rapporto allo sviluppo del procedimento, responsabile della R.E.M.S.

22. La motivazione dei provvedimenti penali e civili di secondo grado.

22.1.Sin dal maggio 2016 è stato istituito presso la Corte d'Appello di Firenze un gruppo di lavoro sulla motivazione dei provvedimenti civili e penali con l'intento di individuare un modello di provvedimento decisionale della Corte che riesca a coniugare

i criteri di necessaria sinteticità, completezza e chiarezza espositiva, e consenta, da un lato, ai magistrati un lavoro più agile, pur nel rispetto dell'obbligo di completezza ed esaustività della motivazione e consenta agli altri operatori del diritto cui è naturalmente destinato il provvedimento, una parallela identica agilità di lettura del documento, utile per individuare rapidamente e senza equivoci l'effettivo contenuto decisorio ed i suoi passaggi motivazionali.

Il gruppo di lavoro si è articolato in due sottogruppi che, dopo un'ampia ricognizione delle problematiche, hanno sviluppato bozze di proposta di protocollo sulla redazione delle motivazioni dei provvedimenti della Corte d'Appello da condividere con i Colleghi delle sezioni civili e penali e ciò al fine di ottimizzare le risorse destinate alla scrittura e nel contempo sostenere la qualità e la resistenza dei provvedimenti. Quale ulteriore obiettivo è stato individuato il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati toscani per quanto concerne gli atti di loro competenza in vista della elaborazione di un ulteriore protocollo sul modello di quello già stilato dalla Corte di Cassazione con il Consiglio Nazionale forense.

22.2.Tra le prime indicazioni subito emerse vi è stata quella di stabilire dei principi ispiratori della buona motivazione tra cui:

- il principio di concretezza;
- il principio di autosufficienza;
- il principio della struttura funzionale del testo allo scopo;
- il principio di essenzialità e sinteticità (nel senso che il provvedimento deve raggiungere l'equilibrio tra la necessità di contenere quanto necessario alla definizione del processo, ma anche la necessità di far a meno del superfluo);
- il principio di motivazione estesa al perimetro delineato dalla decisione; là ove si spinge la decisione, là vi deve essere la motivazione a supporto; la motivazione non deve esorbitare dalla decisione, la motivazione non deve essere lacunosa rispetto a quanto deciso.

L'incidenza di una motivazione succinta, ma esaustiva delle ragioni fatte valere dalle parti sulla rapidità della definizione del giudizio è palese e non può che influire positivamente sulla durata del processo. Le linee guida sono, infatti, volte a tracciare una linea di demarcazione tra ciò che utile ai fini della decisione e ciò che non lo è, tra ciò che è essenziale e indefettibile e ciò che non si prospetta tale. Il documento precettivo sotto forma di protocollo (che sarà oggetto di discussione generalizzata e di approvazione finale da parte di tutti i Consiglieri della Corte) assolve, dunque, al compito di chiarire in linea di massima ciò che nella decisione non può essere omissivo (e di converso ciò che può essere tralasciato o anche solo accennato), quale l'equilibrio tra forma e contenuto (a prescindere dalla esattezza delle questioni di fatto e di diritto esposte) e l'essenzialità e la superfluità argomentativa.

22.3.La regolamentazione della sentenza, non più lasciata all'estro del singolo magistrato, ma suggerita dalla maggioranza di essi, - frutto dunque anche di un'autocritica della categoria -, è poi (anche strumentalmente) volta, a livello progettuale, a ottenere analoga sinteticità ed esaustività negli atti dei difensori nell'ottica della celerità dei giudizi, essendo anche in questo caso indubitabile che la riduzione in poche e ben costruite pagine di atti introduttivi o memorie prolisse consente la razionalizzazione dei tempi di studio.

23. Il laboratorio distrettuale sulla motivazione dei provvedimenti civili e penali di primo grado

La positiva sperimentazione del progetto e l'esigenza, posta anche dalle circolari del C.S.M., di riservare la doverosa attenzione ai nessi inscindibili tra motivazione del provvedimento di primo grado e valutazione di ammissibilità dell'impugnazione sono alla base del laboratorio per la motivazione dei provvedimenti di primo grado, avviato, di concerto, dalla Presidenza della Corte di concerto, dai formatori decentrati magistrati addetti alla struttura territoriale di formazione della Scuola dei magistrati, dalla Prof.ssa Daniela Piana in rappresentanza del CRUI.

Il laboratorio è aperto alla partecipazione di tutti i magistrati (togati e onorari) del distretto toscano.

Il laboratorio, che vuole dare attuazione alla risoluzione consiliare del 5 luglio 2017 e costituisce la naturale prosecuzione del lavoro svolto dai magistrati della Corte d'appello sulla motivazione civile e penale della sentenza di secondo grado, si propone, dopo una prima fase ricognitiva, di avviare una riflessione organica sulla struttura dei provvedimenti giudiziari, sulla loro organizzazione logica, sulle tecniche di redazione ispirate ai principi di sinteticità, completezza, chiarezza del linguaggio, oggetto di plurime raccomandazioni anche a livello europeo.

Lo sviluppo del progetto è graduale.

Comprende, infatti, una prima fase volta a coinvolgere e sensibilizzare sull'argomento tutti i magistrati (togati ed onorari) del distretto. A tale scopo sono stati già invitati dai formatori decentrati ad accedere all'apposito link sul sito della Scuola al fine di compilare il questionario che, per opportuna conoscenza, allego alla presente nota.

I Presidenti dei Tribunali hanno collaborato nella diffusione del questionario che è stato restituito entro il 31 ottobre 2017.

Nella seconda fase sarà dato avvio al laboratorio che vedrà quale sua prima sede naturale i singoli Tribunali, dove dovranno essere costituiti gruppi di lavoro distinti per settori di attività (civile, penale, lavoro, minorile, sorveglianza) allo scopo di concordare alcune linee guida di carattere generale sulla struttura logico-

argomentativa dei provvedimenti, tenendo conto dei diversi ambiti giurisdizionali e delle loro specificità.

I gruppi di lavoro, distinti per ambito tematico, saranno coordinati ciascuno da almeno un referente che, all'esito di apposito interpello, sarà designato dal Presidente di ciascun Tribunale.

Le designazioni dei referenti è stata effettuata dai Presidenti dei Tribunali all'esito di apposito interpello.

Allo scopo di stimolare la più ampia partecipazione di tutti i magistrati interessati, ai Presidenti dei Tribunali è stata data la facoltà di nominare fino a un massimo di cinque referenti per ciascuna delle grandi aree tematiche (civile, penale), tenuto conto della connotazione sempre più specialistica delle funzioni e dell'esigenza di dare spazio a tutti i contributi, compresi quelli della magistratura onoraria.

I Presidenti del Tribunale di sorveglianza e del Tribunale per i minorenni hanno designato ciascuno, all'esito di apposito interpello, due referenti.

Alla designazione dei referenti farà seguito, entro il mese di febbraio 2018, una riunione in sede distrettuale con i formatori decentrati, la prof. Daniela Piana dell'Università di Bologna, il Presidente titolare e il Presidente Vicario della Corte, i Presidenti dei Tribunali per illustrare ulteriormente le finalità della iniziativa e concordare le scansioni temporali del lavoro.

Seguiranno, quindi, i laboratori di autoformazione presso i singoli Tribunali, dove i referenti designati, sotto la vigilanza dei Presidenti, promuoveranno il più ampio confronto fra tutti i magistrati e, raccolti i vari contributi, proporranno documenti di sintesi che, all'esito delle assemblee nei singoli Tribunali, saranno successivamente esaminati e discussi in sede distrettuale sotto il coordinamento dei componenti della struttura territoriale della Scuola della magistratura per verificare la sussistenza dei presupposti per l'elaborazione e condivisione di linee guida di carattere generale.

Parallelamente analoghi laboratori di autoformazione - anch'essi aperti alla partecipazione dei magistrati requirenti e dei v.p.o. - si svolgeranno, su impulso della struttura territoriale della Scuola della magistratura e del Procuratore generale, presso i singoli Uffici di Procura e avranno ad oggetto le tecniche di redazione dei capi d'imputazione.

Alle attività sinora descritte farà, infine, seguito un confronto con l'Avvocatura al fine di promuovere un percorso di collaborazione teso alla condivisione di una comune cultura della legalità e ad un miglioramento della reciproca intelligenza degli atti processuali.

24.L'organizzazione di un protocollo informatico.

L'esigenza imprescindibile di riorganizzare informaticamente i diversi servizi della Corte ha comportato lo studio, in collaborazione con un'addetta del CISIA, di nuovi e più aggiornati sistemi di smistamento degli atti tra le diverse aree competenti, di catalogazione degli affari, di iscrizione, di annotazione all'esito della definizione della pratica, di conservazione degli atti.

Si tratta di un'attività funzionale alla più agevole consultazione di una banca dati di valore strategico per la vita della Corte, per il regolare e tempestivo svolgimento dei suoi compiti, per la ricerca dei precedenti, per un migliore raccordo tra i diversi uffici

25. I tirocini formativi.

E' stata realizzata una maggiore organicità nella struttura dei tirocini formativi che danno titolo all'accesso al concorso di magistrato e di avvocato in modo da elaborare un quadro di riferimento generale secondo regole e scansioni procedurali condivise, da orientare in modo consapevole le scelte dei giovani laureati, da assicurare la loro presenza anche presso la Corte d'Appello, disciplinare tempi e tipologia delle attività riservate ai predetti giovani, modalità di assegnazione ai magistrati, criteri di valutazione degli esiti dei tirocini stessi.

In quest'ottica si è provveduto alla nomina, all'esito di apposito interpello, di due *tutor*, uno per il settore penale e uno per il civile, alla istituzionalizzazione di "interviste" dei giovani laureati allo scopo di meglio individuare i loro bisogni formativi, alla diffusione di interPELLI tra tutti i magistrati affidatari, allo svolgimento di apposite riunioni con gli stessi per renderli consapevoli del delicato e complesso compito ad essi affidato.

Analoga proceduralizzazione è avvenuta anche con riferimento agli stage formativi presso le cancellerie da parte di giovani laureandi sì da strutturare un percorso che coinvolga l'apporto stabile del personale amministrativo dotato di maggiore esperienza in vista della più completa conoscenza dei vari servizi.

26. Il Protocollo tra Regione, Università degli studi del distretto e Corte d'Appello.

Anche per quest'anno sono stati conclusi tirocini formativi, già in passato promossi dalla Regione Toscana, e rivelatisi particolarmente importanti per la formazione dei giovani e per assicurare il loro contributo qualificativo nella gestione del processo civile telematico e nell'evoluzione telematico di quello penale.

Nella medesima ottica la Regione Toscana, d'intesa con le tre Università toscane e la Corte d'Appello hanno sottoscritto una Convenzione con la quale la Regione Toscana ha finanziato 56 borse di studio a laureati in giurisprudenza di età inferiore ai 40 anni, alla cui selezione hanno provveduto le tre Università toscane. All'esito di tale procedura selettiva tutti gli Uffici giudiziari del distretto hanno beneficiato, secondo un piano ragionato di distribuzione proporzionale correlata alle dimensioni e al carico di

lavoro dei singoli Uffici, delle attività pratico-applicative svolte dai giovani laureati i quali hanno potuto in tal modo completare la loro preparazione e, al contempo, fornire l'apporto di nuove energie intellettuali nello sviluppo del processo telematico civile e penale.

27. Le Convenzione con le Associazioni dei volontari delle Forze dell'Ordine in congedo.

Al fine di ovviare alle croniche e sempre più drammatiche scoperture degli organici amministrativi sono stati conclusi con le Associazioni degli appartenenti in congedo alle Forze ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia municipale) altrettanti protocolli che consentono forme di apporto volontario e gratuito all'operatività della Corte in settori coerenti con le loro pregresse esperienze professionali.

I volontari sono stati inseriti nelle cancellerie per coadiuvare il personale amministrativo nella gestione informatica dei dati e dei fascicoli.

Il loro apporto si sta rivelando fondamentale per sopperire alle maggiori criticità.

28. Il progetto degli sportelli di prossimità.

Il Ministero della giustizia ha scelto la Corte d'Appello di Firenze (insieme con quelle di Torino e Genova) per l'avvio del progetto degli sportelli di prossimità che si avvale dei fondi strutturali europei attraverso la linea del "Pon-governance".

L'obiettivo del progetto è quello di rendere più immediata e incisiva la risposta ai bisogni del cittadino. Esso si propone di "delocalizzare" alcuni servizi al cittadino, compresi alcuni di quelli attinenti al piano giurisdizionale, e di creare luoghi di servizio integrati mediante il coinvolgimento delle Regioni quali realtà strategiche per coinvolgere i Comuni e il sistema sanitario regionale.

Sul piano più strettamente giudiziario il progetto si propone di offrire servizi ai cittadini nelle zone geograficamente più disagiate, nelle realtà territoriali in cui non sono mai state istituite sedi giudiziarie o queste ultime sono state chiuse stabilendo le opportune forme di coordinamento tra Comuni e Uffici giudiziari e curando la formazione specifica del personale addetto.

In tale ottica un settore di elezione per la sperimentazione è rappresentato dagli affari di volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno; interdizioni; inabilitazioni; tutele; successioni, etc.) che interessano spesso le fasce più deboli della popolazione e costituiscono una parte rilevante del lavoro dei Tribunali non solo per il numero in crescita delle sopravvenienze, ma anche perché, per loro natura, devono essere oggetto di continui interventi e aggiornamenti.

L'iniziativa trova obiettivi punti di forza nella pluriennale esperienza del portale "giustizia in Toscana" promosso dalla Regione toscana, nell'avanzato stato di

informatizzazione di tutti i servizi che costituiscono la pre-condizione tra realtà locali e uffici giudiziari, nella sperimentazione già proficuamente avviata nella provincia di Siena e in procinto di essere promossa nel territorio della città metropolitana di Firenze.

29. Protocollo sull'albo dei CTU.

Il Tribunale di Firenze, di concerto con la Corte d'Appello, la Procura generale, l'Ordine distrettuale degli Avvocati, la Camera civile di Firenze, gli Ordini e i Collegi professionali del distretto, la Camera di Commercio di Firenze, l'APE toscana ha stipulato un protocollo d'intesa avente ad oggetto le regole per l'iscrizione nell'albo dei CTU e la permanenza nello stesso.

Tale iniziativa muove dalla consapevolezza della particolare importanza delle specifiche competenze tecniche dell'esperto che fornisce nell'ambito del processo il suo parere qualificato, oggetto di successivo contraddittorio fra le parti.

Sono stati, pertanto, condivisi con i vari Ordini e Collegi professionali criteri generali in ordine alle nozioni di "speciale competenza" e di "specchiata moralità" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., alla prova del possesso delle doti necessarie da parte del singolo professionista che richiede l'iscrizione, alla valutazione delle stesse, al controllo sulla qualità delle relazioni peritali, alla revisione sistematica e a campione degli albi, ai controlli disciplinari e al procedimento volto all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

30. Le nuove attribuzioni delegate dal Ministero della Giustizia ai Presidenti di Corte d'Appello: la Conferenza Permanente dei servizi.

Le nuove attribuzioni delegate dal Ministero della Giustizia alle Corti d'Appello hanno comportato la necessità di un complesso piano di organizzazione, gestione, controllo dei diversi ambiti riguardanti l'articolato funzionamento del nuovo Palazzo di giustizia (che si caratterizza per la pluralità di blocchi di edifici, ciascuno composto da 9 a 14 piani con sviluppo su più lati), il mantenimento di stretti rapporti di collaborazione con gli Uffici del Consegnatario della Procura generale, del Tribunale, della Procura della Repubblica, del Tribunale di sorveglianza (tutti ubicati nel medesimo nuovo Palazzo di giustizia), con gli Uffici minorili (la cui gestione è stata anch'essa recentemente affidata alle Corti d'Appello) con l'Ufficio contabilità, con gli Uffici manutenzione degli otto Tribunali del distretto, con il Ministero della Giustizia per tutte le questioni afferenti l'autorizzazione alla stipula di nuovi contratti, la rendicontazione delle diverse attività e la liquidazione delle spese, nonché con il Comune di Firenze (con il quale è ancora in atto una Convenzione finalizzata al proficuo passaggio delle consegne), con il Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche e con il Demanio anche ai fini della dismissione dei residui contratti di

locazione non più conformi a regole di economicità e alla sicurezza dei lavoratori (cfr. in particolare archivio del Tribunale, ubicato a Prato).

Si segnala, quale elemento positivo, connotato da indubbi tratti di originalità, lo stabile coinvolgimento dei rappresentanti del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche nei lavori della Conferenza Permanente dei servizi al fine di assicurare le necessarie competenze tecniche (non garantite dagli attuali profili professionali del personale del Ministero della Giustizia) per la individuazione degli interventi resi necessari dalle numerose criticità rilevate cui si è fatto fronte tempestivamente.

31. La Magistratura di sorveglianza.

31.1. Situazione carceraria del distretto e applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Va premesso che la regione Toscana, al pari della Lombardia, presenta il più alto numero di istituti penitenziari dopo la Sicilia (18 istituti in entrambe le regioni a fronte di 23 carceri in Sicilia).

La situazione di grave sovraffollamento segnalata negli anni precedenti appare, allo stato, in certo qual modo superata, tranne che con riferimento agli istituti di Firenze Sollicciano, Grosseto, Lucca, Massa (istituto peraltro rientrante nella giurisdizione di un diverso Tribunale di sorveglianza), Prato, San Gimignano e Siena che registrano nel periodo considerato delle presenze superiori rispetto alle capienze regolamentari.

Peraltro complessivamente considerato il dato non è particolarmente allarmante se si eccettuano le condizioni, alla data del 30.06.17, degli istituti di Firenze Sollicciano (680 presenze a fronte di una capienza regolamentare di 492 posti letto) e San Gimignano (301 presenze a fronte di 235 posti).

Al 30.6.2017 negli istituti penitenziari della Regione erano presenti 3219 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 3167 (+1,64 % rispetto ai posti disponibili) mentre l'anno precedente (al 30.6.2016) negli istituti penitenziari della Regione erano presenti 3.029 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 3.236 (+6,83 % detenuti rispetto ai posti disponibili).

Tra questi detenuti 899 erano imputati (di cui 37 donne e 662 stranieri), 2164 condannati (di cui 76 donne e 955 stranieri) e 3 internati (uomini, di cui 2 stranieri). Dai dati trasmessi dall'Amministrazione penitenziaria non è possibile ricavare il numero dei detenuti in attesa di giudizio.

Si segnala l'alto numero di detenuti stranieri tra i ristretti di Firenze Sollicciano (470 su 680) e di Prato (379 su 657).

In Toscana l'incidenza di detenuti di origine straniera supera comunque ampiamente la media nazionale attestandosi alla data del 31.12.16 al 47,8 % (34,07% il dato nazionale). La percentuale di stranieri nel carcere di Sollicciano è poi particolarmente spiccata (68,3% al 31.12.16).

31.2. Con riferimento all'esecuzione delle misure di sicurezza di natura "psichiatrica", appare doveroso segnalare che con D.L. 52/2014 è stata disposta la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a far data dal 31.3.2015, ma l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino (l'unico dei 6 italiani presente in Toscana) è stato definitivamente chiuso solo il 7/2/2017. La REMS di Volterra, aperta in data 1.12.2015, si è rivelata fin da subito insufficiente e a tutt'oggi vi risultano essere presenti n. 32 internati tra definitivi e provvisori.

È irrisolta la problematica che si è subito presentata dovuta al fatto che essa non può accogliere pazienti oltre il numero previsto e, quindi, non è in grado di garantire sempre e con la dovuta tempestività l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate in via provvisoria, di quelle ordinate ai sensi dell'art. 232, ultimo comma c.p.p. in sostituzione della libertà vigilata, in caso di aggravamento della pericolosità sociale della persona in stato di infermità psichica, e di quelle disposte a seguito di revoca della licenza finale di esperimento concessa ai sensi dell'art. 53, comma 1, o.p. in caso di esito negativo della prova. Ulteriore grave problematica, già segnalata, è costituita dalla gestione della sicurezza all'interno della REMS, prevedendo l'art. 6 dell'Accordo intercorso tra il Governo, le Regioni, le Province di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali, il solo servizio di sicurezza e vigilanza perimetrale all'esterno della Struttura, attivato sulla base di specifico accordo con la Prefettura competente. La REMS presenta invece una rilevante problematica in ordine alla vigilanza degli internati che possono rendersi responsabili, come già avvenuto presso quella di Volterra, di episodi di aggressività, anche gravi, non adeguatamente fronteggiabili dal solo personale sanitario.

E' infine in progetto l'istituzione di una nuova REMS regionale nel comune di Empoli.

31.3. Quanto agli eventi critici nel periodo in considerazione (1.07.16-30.06.17) secondo i dati trasmessi dal DAP si evidenziano le seguenti situazioni degne di attenzione:

-943 atti di autolesionismo (nella maggior parte presso gli istituti di Sollicciano, Pisa e Prato);

-115 casi di tentato suicidio (nella maggior parte presso gli istituti di Sollicciano, Pisa e Livorno);

-3 suicidi (avvenuti a Sollicciano, Lucca e Grosseto);

-3 evasioni da istituto (Sollicciano);

-2 evasioni da permesso premio (Pisa e Porto Azzurro);

-3 mancati rientri da licenza internati (Arezzo);

-2 mancati rientri da licenza semiliberi (Arezzo e 'Mario Gozzini');

I malati di HIV sono 5 a Porto Azzurro, 16 a Pisa (a Pisa è presente l'Ospedale penitenziario Furci, sezione di assistenza intensiva SAI), 2 a Lucca e 2 a Volterra. Il

Provveditorato regionale non ha comunicato i dati relativi ai malati di HIV per gli istituti rientranti nel circondario di Firenze.

Si deve ancora constatare che in questi anni sono drasticamente diminuite le risorse destinate al sistema penitenziario.

La condizione resta, quindi, assai complessa soprattutto con riferimento ai problemi strutturali degli istituti che non ricevono da tempo risorse finanziarie necessarie a garantire quantomeno la manutenzione ordinaria.

Si segnala la situazione del carcere di Pisa, ove esistono ancora bagni a vista nella sezione femminile, quella del carcere di Livorno, ove ancora non è stata aperta la nuova cucina per la Sezione AS

Si segnala inoltre la grave situazione del carcere di San Gimignano il quale non ha collegamento con la rete idrica dell'acquedotto e quindi si approvvigiona di acqua da tre pozzi, la cui efficienza e manutenzione costituisce un annoso problema: sono state rilevate sovente anomalie di taluni valori nelle periodiche analisi - non costituenti comunque pericolo per la salute - e colorazione scura dell'acqua, questa determinata principalmente dalla vetustà della rete di distribuzione interna, tuttavia superabile dopo lo scorrimento dei primi flussi d'acqua.

Emblematica poi la situazione della Casa circondariale di Firenze Sollicciano, il più grande istituto della Toscana, che presenta gravissimi problemi di carattere strutturale nelle diverse sezioni che hanno finito anche per incidere sulle condizioni igienico-

La ormai cronica carenza di fondi e personale riferibile a tutti gli istituti penitenziari del distretto ha finito per incidere in modo severo sulla possibilità di garantire un livello adeguato, per quantità e qualità, di interventi trattamentali a favore della popolazione detenuta e finalizzati alla elaborazione di coerenti progetti di recupero e reinserimento sociale così come previsto dai precetti costituzionali. Emblematica in proposito la carenza di fondi per offrire opportunità di lavoro ai detenuti che vengono impegnati principalmente in attività di tipo domestico e, spesso, per poche ore a settimana. In carcere è sempre più difficile assicurare i bisogni più elementari dei detenuti.

Occorre, peraltro, sottolineare che, pur in presenza di una situazione oggettivamente critica e soggettivamente spesso drammatica, in carcere si svolgono un numero notevole di attività scolastiche, professionali, artistiche e culturali in genere anche con il contributo dei volontari; per brevità si possono ricordare per la loro significatività i Poli Universitari di Prato e San Gimignano, il polo scolastico di Livorno destinato ai detenuti in Alta sicurezza (inaugurato nel gennaio 2017), i laboratori teatrali di Volterra (conosciuti anche a livello nazionale ed internazionale) e i progetti 'Le cene galeotte' e la 'Sartoria della Fortezza' sempre nello stesso carcere e, infine, le lodevoli iniziative nel campo del lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. presso il carcere di Porto Azzurro (anche presso l'isola di Pianosa).

Importanti e sostanzialmente rilevanti gli interventi degli enti locali con riferimento alle attività rivolte al carcere.

31.4. In Toscana, le misure complessive in corso al 30/6/2017 erano 1.424 (pari al 5,6 % del dato nazionale): 910 affidamenti in prova al servizio sociale, 94 semilibertà, 420 detenzioni domiciliari. Ciò significa che poco più di una misura alternativa ogni 20 eseguite in Italia è in corso nel territorio della Toscana.

31.5. E' da segnalare il rilevante aggravio di lavoro derivante dall'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (liberazione anticipata speciale), del D.L. 26 giugno 2014, n. 92 (disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 117, che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 35-ter.

Attesa la complessità della procedura e dell'istruttoria, che interessa tutti gli istituti del territorio nazionale in ragione della provenienza geografica dei soggetti ristretti nelle carceri toscane, il lavoro dei magistrati è enormemente incrementato.

Con riferimento al carico di lavoro degli uffici di sorveglianza occorre segnalare l'aggravio derivato dall'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*) convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, "*c.d. Liberazione Anticipata speciale*" e del D.L. 26 giugno 2014, n. 92 (*Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, che ha introdotto nell'Ordinamento Penitenziario l'art. 35-ter, i quali hanno determinato anche un riflesso sul carico di lavoro del Tribunale investito *in subiecta materia* dei numerosi reclami avverso le decisioni dei magistrati di sorveglianza.

In tema di rimedi risarcitori sono pervenute invero a tutti gli uffici di sorveglianza del distretto complessivamente 320 istanze (122 a Firenze, 79 a Livorno, 48 a Pisa e 71 a Siena). Da segnalare che tale nuova previsione, considerata la procedura prevista che prevede l'udienza e la complessità dell'istruttoria, la quale investe tutti gli istituti del territorio nazionale in ragione della provenienza geografica dei soggetti ristretti nelle carceri toscane, ha enormemente incrementato sia il lavoro dei magistrati di

sorveglianza che del Tribunale (giudice d'appello sui reclami avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza).

Numerosi anche i procedimenti in materia di permessi di necessità e di permessi premio nelle carceri toscane di cui si riportano qui di seguito i dati statistici, segno anche della vocazione 'trattamentale' della giurisdizione toscana in materia e della significatività del trattamento penitenziario attuato nel territorio, da tempo votato al reinserimento sociale delle persone condannate.

31.6. Conclusivamente, la condizione in cui attualmente si esegue la pena nel distretto, nonostante la diminuzione delle presenze nel periodo in esame (ma da ultimo è ripreso il tasso di crescita degli ingressi in carcere), oltre a rendere difficili oggettivamente le condizioni di vita all'interno degli istituti, rende sempre più problematico, come sopra ricordato, l'efficace svolgimento delle attività trattamentali, determinando, in sostanza, un'inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e della sofferenza ad essa connessa. Incide, altresì, sulla sicurezza interna degli istituti, ove le condizioni di disagio tendono a moltiplicare le situazioni di quotidiana conflittualità rendendo non sempre agevole il mantenimento dell'ordine interno, soprattutto con riferimento agli istituti regionali di maggiore rilevanza e soggetti a intenso *turn over* delle presenze (Firenze-Sollicciano e Prato, ai quali va aggiunto Pisa). Tale situazione è, verosimilmente, all'origine delle numerose manifestazioni di disagio che vengono periodicamente segnalate e che vanno dallo sciopero della fame, agli atti di autolesionismo ed ai tentativi di suicidio riportati sopra.

Si deve da ultimo evidenziare che lo sforzo condotto dall'Amministrazione Penitenziaria nel tentativo di contenere e contrastare i problemi cagionati dal sovraffollamento non sembra aver ancora trovato un effettivo e stabilizzato risultato, pur potendosi ad oggi riconoscere un miglioramento della situazione complessiva.

In ogni caso la moltiplicazione delle misure alternative non può essere lo strumento per risolvere una situazione complessa che richiede, piuttosto, l'investimento mirato e coerente di risorse che, da un lato, incrementino i progetti riabilitativi e li rendano efficaci per perseguire un effettivo reinserimento (anche attraverso un reale coordinamento con i settori pubblici della scuola, del lavoro, della sanità, della protezione sociale, dell'edilizia abitativa), dall'altro conducano al riammodernamento o sostituzione delle strutture esistenti, avendo altresì cura di distinguere - e dunque organizzare - quelle necessarie e mirate per soggetti portatori di elevata pericolosità sociale, da altre - per così dire di tipo 'leggero', a custodia attenuata, e fondate su attività trattamentali anche parzialmente praticabili all'esterno.

Si è in attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di esercizio della legge delega 23.06.2017 n. 103 di riforma dell'ordinamento penitenziario, ispirata ad un nuovo approccio nell'esecuzione della pena che, da un lato, dia ingresso ad una maggiore responsabilizzazione del detenuto, garantisca la sua dignità anche attraverso

l'esercizio di un pieno diritto ad intrattenere relazioni affettive, ne assicuri la vigilanza secondo le modalità della cd "sorveglianza dinamica" e, dall'altro, consenta un maggior numero di misure alternative attraverso l'eliminazione di irragionevoli automatismi e preclusioni.

32. Giustizia minorile.

32.1. Prosegue il calo delle domande di disponibilità all'adozione internazionale, passate negli ultimi anni da 335 a 299 due anni fa, l'anno scorso a 268 e quest'anno al minimo storico di 222.

Grazie al grande lavoro dell'*équipe* dell'abbinamento, invertendo un trend del passato, sono stati collocati in una famiglia adottiva una serie di bambini in stato di adottabilità portatori di gravi disabilità che, in precedenza, venivano collocati prevalentemente in comunità.

Le procedure inerenti il pregiudizio e quelle di adottabilità si svolgono con collegialità piena nel contraddittorio di tutte le parti in tempi ragionevoli e compatibili con i tempi di crescita dei minori.

32.2. Prosegue la positiva esperienza dei collocamenti provvisori in famiglie scelte dal Tribunale per i minorenni a scopo adottivo, senza attendere la definitività della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità nei casi in cui il minore, per l'età e/o il tempo già trascorso in stato di abbandono, riporterebbe un serio pregiudizio a causa dei tempi non brevi della giustizia civile.

Tali collocamenti provvisori, confermati nei successivi gradi di giudizio nella maggior parte dei casi, hanno consentito a bambini anche piccoli e piccolissimi, di trovare immediatamente un contesto familiare accogliente, evitando l'istituzionalizzazione e conseguendo la stabilità necessaria a una corretta crescita, evitando altresì i traumi da separazione.

E' stata, in tal modo, data piena attuazione alla normativa sulla continuità degli affetti riconoscendo il giusto ruolo alle famiglie affidatarie e alla necessità di evitare strappi dolorosi e anche inutili ai minori in affidamento.

Tutto ciò è stato preceduto da un lavoro in sinergia con i servizi del territorio per la preparazione e la formazione delle coppie verso più forme di accoglienza anche flessibile in relazione ai diversi istituti giuridici (affido, adozione legittimante, adozione in casi particolari), essendo maturata anche nella società civile la consapevolezza che l'esigenza primaria è quella del minore ad avere una famiglia e non viceversa.

32.3. E' stata modificata la prassi vigente in materia di affido eterofamiliare dei minori.

Il Tribunale per i minorenni procede, infatti, in primo luogo all'affidamento ai servizi sociali con l'incarico di reperire la famiglia attraverso le banche dati relative e di inviare al Tribunale per i minorenni una relazione di valutazione delle capacità

genitoriali della coppia individuata. Il Tribunale per i minorenni procede, quindi, alla convocazione della coppia e alla verifica della sua idoneità in relazione al caso concreto.

Solo dopo l'avvio del collocamento presso la coppia e dopo un congruo periodo di verifica dell'andamento dell'affido si procede all'affido diretto.

32.4.I servizi sociali toscani, d'intesa con il Tribunale per i minorenni, riservano un forte sostegno alla famiglia naturale. Gli interventi giudiziari mirano principalmente alla conservazione delle relazioni familiari attraverso interventi di sostegno.

Solo in casi estremi viene fatto ricorso allo strumento del collocamento dei minori fuori dalla famiglia, in quanto viene privilegiato l'affido eterofamiliare o intrafamigliare.

Mentre la media nazionale dei minori collocati fuori dalla famiglia vede all'incirca il 50% dei minori in affido eterofamiliare, la Toscana ha l'eccellente primato di 2/3 dei minori in affido etero familiare

32.5.Forte è l'impegno del Tribunale nel ridurre, per quanto possibile, i tempi delle procedure relative ai minori allontanati dai genitori e nell'individuare le soluzioni previste dalla legge 184/83 maggiormente rispondenti all'interesse dei minori e al loro diritto di crescere in una famiglia anche diversa dalla propria, qualora non vi siano le condizioni per un rientro presso i familiari. A tal fine il Tribunale ha cercato di incrementare non solo le richieste di diagnosi sulle situazioni, ma anche le prognosi per consentire una corretta progettualità che non sia solo emergenziale. In tale ottica è stata già da tempo costituita, con la collaborazione della Procura della Repubblica per i minorenni e la Regione, la banca dati dei minori in comunità sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, in modo da monitorare puntualmente lo stato delle procedure e i tempi di permanenza dei minori in comunità.

32.6.Il Tribunale per i minorenni, in sinergia con la Procura della Repubblica, ha dato corso a una serie di visite alle diverse comunità dove sono collocati i minori.

32.7.Con specifico riferimento al settore penale si evidenzia che i procedimenti hanno ad oggetto, prevalentemente, i reati contro il patrimonio e la persona (tra essi si segnalano 215 procedimenti per lesioni, due tentati omicidi, 17 violenze sessuali e 6 violenze sessuali di gruppo).

La depenalizzazione non ha prodotto decrementi sensibili, incidendo di fatto prevalentemente sull'ipotesi di guida senza patente.

Firenze, 27 gennaio 2018.

La Presidente della Corte d'Appello
Margherita Cassano